

Gazzetta ufficiale

dell'Unione europea

L 184

Edizione
in lingua italiana

Legislazione

49° anno
6 luglio 2006

Sommario

I Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità

- Regolamento (CE) n. 1021/2006 della Commissione, del 5 luglio 2006, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofruttili 1
- ★ **Regolamento (CE) n. 1022/2006 della Commissione, del 5 luglio 2006, recante modifica del regolamento (CE) n. 1071/2005 recante modalità d'applicazione del regolamento (CE) n. 2826/2000 del Consiglio relativo ad azioni d'informazione e di promozione dei prodotti agricoli sul mercato interno** 3
- ★ **Regolamento (CE) n. 1023/2006 della Commissione, del 5 luglio 2006, recante modifica del regolamento (CE) n. 958/2003 che stabilisce le modalità di applicazione della decisione 2003/286/CE del Consiglio per quanto riguarda le concessioni sotto forma di contingenti tariffari comunitari per taluni prodotti cerealicoli originari della Repubblica di Bulgaria e che deroga al regolamento (CE) n. 2809/2000** 5
- ★ **Regolamento (CE) n. 1024/2006 della Commissione, del 5 luglio 2006, recante modifica del regolamento (CE) n. 573/2003 che stabilisce le modalità di applicazione della decisione 2003/18/CE del Consiglio per quanto riguarda le concessioni sotto forma di contingenti tariffari comunitari per taluni prodotti cerealicoli originari della Romania e che deroga al regolamento (CE) n. 2809/2000** 7
- Regolamento (CE) n. 1025/2006 della Commissione, del 5 luglio 2006, che fissa il tasso di restituzione definitivo e la percentuale di rilascio dei titoli di esportazione del sistema B nel settore degli ortofruttili (pomodori, arance, limoni e mele) 9
- Regolamento (CE) n. 1026/2006 della Commissione, del 5 luglio 2006, recante fissazione del coefficiente di attribuzione da applicare nell'ambito del contingente tariffario comunitario per l'importazione di granturco proveniente dai paesi terzi di cui al regolamento (CE) n. 969/2006 11
- ★ **Regolamento (CE) n. 1027/2006 della Banca centrale europea, del 14 giugno 2006, sugli obblighi di segnalazione statistica degli uffici dei conti correnti postali che ricevono depositi da residenti nell'area dell'euro diversi dalle istituzioni finanziarie monetarie (BCE/2006/8)** 12

2

(segue)

IT

Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola e hanno generalmente una durata di validità limitata.

I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco.

Spedizione in abbonamento postale, articolo 2, comma 20/C, legge 662/96 — Milano.

Consiglio

2006/466/CE:

- ★ **Decisione del Consiglio, del 5 maggio 2006, relativa alla firma e all'applicazione provvisoria dell'accordo tra la Comunità europea e la Nuova Zelanda su alcuni aspetti relativi ai servizi aerei** 25

Accordo tra la Comunità europea e la Nuova Zelanda su alcuni aspetti relativi ai servizi aerei 26


Atti adottati a norma del titolo V del trattato sull'Unione europea

2006/467/PESC:

- ★ **Decisione del Consiglio, del 21 novembre 2005, relativa alla conclusione dell'accordo tra l'Unione europea e la Repubblica d'Islanda sulle procedure di sicurezza per lo scambio di informazioni classificate** 34

Accordo tra la Repubblica d'Islanda e l'Unione europea sulle procedure di sicurezza per lo scambio di informazioni classificate 35

- ★ **Azione comune 2006/468/PESC del Consiglio, del 5 luglio 2006, relativa al rinnovo e alla revisione del mandato del Rappresentante speciale dell'Unione europea per il Sudan** 38



I

(Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità)

REGOLAMENTO (CE) N. 1021/2006 DELLA COMMISSIONE**del 5 luglio 2006****recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 3223/94 della Commissione, del 21 dicembre 1994, recante modalità di applicazione del regime di importazione degli ortofrutticoli ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 4, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

(1) Il regolamento (CE) n. 3223/94 prevede, in applicazione dei risultati dei negoziati commerciali multilaterali nel quadro dell'Uruguay Round, i criteri in base ai quali la

Commissione fissa i valori forfettari all'importazione dai paesi terzi, per i prodotti e per i periodi precisati nell'allegato.

(2) In applicazione di tali criteri, i valori forfettari all'importazione devono essere fissati ai livelli figuranti nell'allegato del presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I valori forfettari all'importazione di cui all'articolo 4 del regolamento (CE) n. 3223/94 sono fissati nella tabella riportata nell'allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 6 luglio 2006.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 5 luglio 2006.

Per la Commissione

J. L. DEMARTY

Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale

⁽¹⁾ GU L 337 del 24.12.1994, pag. 66. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 386/2005 (GU L 62 del 9.3.2005, pag. 3).

ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 5 luglio 2006, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli

(EUR/100 kg)

Codice NC	Codice paesi terzi ⁽¹⁾	Valore forfettario all'importazione
0702 00 00	052	67,5
	204	28,7
	999	48,1
0707 00 05	052	81,0
	999	81,0
0709 90 70	052	91,1
	999	91,1
0805 50 10	388	56,4
	528	55,5
	999	56,0
0808 10 80	388	84,2
	400	113,4
	404	102,8
	508	86,5
	512	76,0
	524	54,3
	528	78,9
	720	115,7
	800	145,8
	804	97,3
	999	95,5
0808 20 50	388	112,2
	512	95,3
	528	84,9
	720	39,0
	999	82,9
0809 10 00	052	190,0
	999	190,0
0809 20 95	052	314,6
	068	107,3
	608	218,2
	999	213,4
0809 40 05	624	146,3
	999	146,3

⁽¹⁾ Nomenclatura dei paesi stabilita dal regolamento (CE) n. 750/2005 della Commissione (GU L 126 del 19.5.2005, pag. 12). Il codice «999» rappresenta le «altre origini».

REGOLAMENTO (CE) N. 1022/2006 DELLA COMMISSIONE**del 5 luglio 2006****recante modifica del regolamento (CE) n. 1071/2005 recante modalità d'applicazione del regolamento (CE) n. 2826/2000 del Consiglio relativo ad azioni d'informazione e di promozione dei prodotti agricoli sul mercato interno**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 2826/2000 del Consiglio, del 19 dicembre 2000, relativo ad azioni d'informazione e di promozione dei prodotti agricoli sul mercato interno ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 4, l'articolo 5, paragrafo 1, e l'articolo 12,

considerando quanto segue:

- (1) L'articolo 3 del regolamento (CE) n. 2826/2000 fissa i criteri da utilizzare per stabilire i settori e i prodotti per i quali possono essere realizzate azioni di informazione e/o di promozione sul mercato interno. Detti settori e prodotti sono elencati nell'allegato I del regolamento (CE) n. 1071/2005 della Commissione ⁽²⁾.
- (2) Ai sensi dell'articolo 5 del regolamento (CE) n. 2826/2000, per ciascuno dei settori o dei prodotti considerati deve essere definita una strategia recante le linee direttrici per le campagne da realizzare in tali settori. Le linee direttrici per i settori e i prodotti considerati sono riportate nell'allegato II del regolamento (CE) n. 1071/2005.
- (3) La recente crisi dell'influenza aviaria ha destabilizzato il settore delle carni di pollame provocando un sensibile calo dei consumi dovuto ad una crisi di fiducia dei consumatori. È quindi opportuno prevedere la possibilità di condurre azioni d'informazione e/o di promozione in questo settore al fine di riconquistare in modo duraturo la fiducia del consumatore, in particolare mediante un'informazione adeguata.

(4) Occorre pertanto inserire le carni di pollame nell'elenco dei prodotti da promuovere e definire una strategia recante le linee direttrici per le campagne da realizzare in tale settore.

(5) Occorre modificare di conseguenza il regolamento (CE) n. 1071/2005.

(6) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione «Promozione dei prodotti agricoli»,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (CE) n. 1071/2005 è modificato come segue:

1) nell'allegato I è aggiunto il seguente trattino:

«— carni di pollame»;

2) nell'allegato II è aggiunto il testo riportato nell'allegato del presente regolamento.

*Articolo 2*Il presente regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 5 luglio 2006.

Per la Commissione

Mariann FISCHER BOEL

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 328 del 23.12.2000, pag. 2. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2060/2004 (GU L 357 del 2.12.2004, pag. 3).

⁽²⁾ GU L 179 dell'11.7.2005, pag. 1.

ALLEGATO

Nell'allegato II del regolamento (CE) n. 1071/2005 sono inserite le seguenti linee direttrici, relative alle carni di pollame:

«CARNI DI POLLAME

1. Analisi globale della situazione

La crisi di fiducia dei consumatori riguardo alle carni di pollame legata alla mediatizzazione dei casi di influenza aviaria ha portato ad un calo sensibile dei consumi. Occorre pertanto rafforzare la fiducia dei consumatori nelle carni di pollame d'origine comunitaria.

A tale scopo è necessario fornire informazioni oggettive sui sistemi di produzione comunitari (norme di commercializzazione) e sui controlli richiesti al di là di quelli previsti dalla normativa generale sui controlli e sulla sicurezza alimentare.

2. Obiettivi

- Le campagne d'informazione e di promozione sono limitate ai prodotti elaborati nell'UE.
- Gli obiettivi perseguiti sono i seguenti:
 - garantire informazioni oggettive e complete sulla regolamentazione dei sistemi di produzione comunitari e nazionali per la sicurezza dei prodotti a base di carni di pollame; in particolare occorre fornire al consumatore un'informazione completa e precisa sulle norme di commercializzazione,
 - informare il consumatore sulla diversità e sulle qualità organolettiche e nutrizionali delle carni di pollame,
 - richiamare l'attenzione del consumatore sulla tracciabilità.

3. Gruppi destinatari

- Consumatori e loro associazioni
- Responsabili della spesa delle famiglie
- Collettività (ristoranti, ospedali, scuole ecc.)
- Distributori ed associazioni di distributori
- Giornalisti e opinionisti

4. Messaggi principali

- Le carni di pollame commercializzate sul territorio dell'UE sono oggetto di una regolamentazione comunitaria che copre tutta la catena di produzione, la macellazione ed il consumo.
- Sono state istituite misure di sicurezza, che comprendono adeguati controlli.
- Consigli generali d'igiene relativi alla manipolazione di prodotti alimentari d'origine animale.

5. Principali canali di diffusione dei messaggi

- Internet
- Pubbliche relazioni con i media e il settore pubblicitario (ad esempio stampa scientifica e specializzata, riviste femminili e di gastronomia, giornali)
- Contatti con le associazioni di consumatori
- Media audiovisivi
- Documentazione scritta (opuscoli e pieghevoli)
- Informazioni nei punti di vendita

6. Durata e portata dei programmi

I programmi devono avere una copertura perlomeno nazionale, oppure riguardare più Stati membri.

La durata prevista va da dodici a ventiquattro mesi; sono da preferirsi programmi pluriennali che definiscano ad ogni tappa gli obiettivi perseguiti.»

REGOLAMENTO (CE) N. 1023/2006 DELLA COMMISSIONE

del 5 luglio 2006

recante modifica del regolamento (CE) n. 958/2003 che stabilisce le modalità di applicazione della decisione 2003/286/CE del Consiglio per quanto riguarda le concessioni sotto forma di contingenti tariffari comunitari per taluni prodotti cerealicoli originari della Repubblica di Bulgaria e che deroga al regolamento (CE) n. 2809/2000

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

Articolo 1

Il regolamento (CE) n. 958/2003 è modificato come segue:

vista la decisione 2003/286/CE del Consiglio, dell'8 aprile 2003, relativa alla conclusione di un protocollo di adeguamento degli aspetti commerciali dell'accordo europeo che istituisce un'associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Bulgaria, dall'altra, per tenere conto dei risultati dei negoziati tra le parti riguardanti nuove concessioni reciproche nel settore agricolo ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 3, paragrafo 2,

1) è inserito il seguente articolo 1 bis:

«Articolo 1 bis

Un operatore può presentare una sola domanda di titolo d'importazione per periodo di cui all'articolo 2, paragrafo 1. Se un operatore presenta più di una domanda, tutte le sue domande sono respinte e le cauzioni costituite all'atto della presentazione delle domande sono incamerate a favore dello Stato membro di cui trattasi.»;

considerando quanto segue:

(1) Conformemente alla decisione 2003/286/CE, la Comunità si è impegnata a stabilire per ciascuna campagna di commercializzazione dei contingenti tariffari per l'importazione a dazio zero di frumento, frumento segalato, glutine di frumento (grano) e granturco originari della Repubblica di Bulgaria.

2) l'articolo 2 è modificato come segue:

a) il testo del paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

«1. Le domande di titoli d'importazione sono presentate alle autorità competenti degli Stati membri il secondo lunedì di ciascun mese, entro le ore 13 (ora di Bruxelles).

Il richiedente presenta la domanda di titolo all'autorità competente dello Stato membro nel quale è registrato ai fini dell'IVA.

Ogni domanda di titolo deve indicare un quantitativo che non può superare il quantitativo disponibile per l'importazione del prodotto di cui trattasi nella campagna considerata.»;

(2) Alla luce dell'esperienza acquisita nel corso dell'applicazione del regolamento (CE) n. 958/2003 della Commissione ⁽²⁾, è opportuno chiarire e semplificare alcune disposizioni in esso contenute.

(3) Ai fini della verifica dei quantitativi richiesti da uno stesso operatore, occorre precisare che un operatore può presentare una sola domanda di titolo per periodo e prevedere una sanzione in caso di inottemperanza a tale obbligo.

b) il testo del paragrafo 3 è sostituito dal seguente:

«3. Se il cumulo dei quantitativi concessi per ciascun prodotto dall'inizio della campagna e del quantitativo richiesto ai sensi del paragrafo 2 supera il quantitativo del contingente per la campagna considerata, la Commissione fissa, entro il terzo giorno lavorativo successivo al giorno di presentazione delle domande, un coefficiente unico di assegnazione da applicare ai quantitativi richiesti.»;

(4) Il regolamento (CE) n. 958/2003 deve pertanto essere modificato di conseguenza.

(5) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

⁽¹⁾ GU L 102 del 24.4.2003, pag. 60.

⁽²⁾ GU L 136 del 4.6.2003, pag. 3. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1046/2005 (GU L 172 del 5.7.2005, pag. 79).

c) il testo del paragrafo 4 è sostituito dal seguente:

«4. Previa eventuale applicazione dei coefficienti di assegnazione fissati in conformità del paragrafo 3, le autorità competenti degli Stati membri rilasciano, il quarto giorno lavorativo successivo al giorno di presentazione della domanda, i titoli d'importazione corrispondenti alle domande notificate alla Commissione in conformità del paragrafo 2.

Il giorno del rilascio dei titoli d'importazione, entro le ore 18 (ora di Bruxelles), le autorità competenti degli Stati

membri notificano per via elettronica alla Commissione, utilizzando il modello riportato nell'allegato, il quantitativo totale risultante dalla somma dei quantitativi per i quali sono stati rilasciati titoli d'importazione lo stesso giorno.»

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 5 luglio 2006.

Per la Commissione
Mariann FISCHER BOEL
Membro della Commissione

REGOLAMENTO (CE) N. 1024/2006 DELLA COMMISSIONE

del 5 luglio 2006

recante modifica del regolamento (CE) n. 573/2003 che stabilisce le modalità di applicazione della decisione 2003/18/CE del Consiglio per quanto riguarda le concessioni sotto forma di contingenti tariffari comunitari per taluni prodotti cerealicoli originari della Romania e che deroga al regolamento (CE) n. 2809/2000

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

1) È inserito il seguente articolo 1 bis:

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

«Articolo 1 bis

vista la decisione 2003/18/CE del Consiglio, del 19 dicembre 2002, relativa alla conclusione di un protocollo di adeguamento degli aspetti commerciali dell'accordo europeo che istituisce un'associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Romania, dall'altra, per tenere conto dei risultati dei negoziati tra le parti riguardanti nuove concessioni reciproche nel settore agricolo ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 3, paragrafo 2,

Un operatore può presentare una sola domanda di titolo d'importazione per periodo di cui all'articolo 2, paragrafo 1. Se un operatore presenta più di una domanda, tutte le sue domande sono respinte e le cauzioni costituite all'atto della presentazione delle domande sono incamerate a favore dello Stato membro di cui trattasi.»

considerando quanto segue:

2) L'articolo 2 è modificato come segue:

(1) Conformemente alla decisione 2003/18/CE, la Comunità si è impegnata a stabilire per ciascuna campagna di commercializzazione dei contingenti tariffari per l'importazione a dazio zero di frumento, frumento segalato e granturco originari della Romania.

a) il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

«1. Le domande di titoli d'importazione sono presentate alle autorità competenti degli Stati membri il secondo lunedì di ciascun mese, entro le ore 13 (ora di Bruxelles).

(2) Alla luce dell'esperienza acquisita nel corso dell'applicazione del regolamento (CE) n. 573/2003 della Commissione ⁽²⁾, è opportuno chiarire e semplificare alcune disposizioni in esso contenute.

Il richiedente presenta la domanda di titolo all'autorità competente dello Stato membro nel quale è registrato ai fini dell'IVA.

(3) Ai fini della verifica dei quantitativi richiesti da uno stesso operatore, occorre precisare che un operatore può presentare una sola domanda di titolo per periodo e prevedere una sanzione in caso di inottemperanza a tale obbligo.

Ogni domanda di titolo deve indicare un quantitativo che non può superare il quantitativo disponibile per l'importazione del prodotto di cui trattasi nella campagna considerata.»;

(4) Il regolamento (CE) n. 573/2003 dovrebbe pertanto essere modificato di conseguenza.

b) il paragrafo 3 è sostituito dal seguente:

(5) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

«3. Se il cumulo dei quantitativi concessi per ciascun prodotto dall'inizio della campagna e del quantitativo richiesto ai sensi del paragrafo 2 supera il quantitativo del contingente per la campagna considerata, la Commissione fissa, entro il terzo giorno lavorativo successivo al giorno di presentazione delle domande, un coefficiente unico di assegnazione da applicare ai quantitativi richiesti.»;

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (CE) n. 573/2003 è modificato come segue.

⁽¹⁾ GU L 8 del 14.1.2003, pag. 18.

⁽²⁾ GU L 82 del 29.3.2003, pag. 25. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 777/2004 (GU L 123 del 27.4.2004, pag. 50).

c) il paragrafo 4 è sostituito dal seguente:

«4. Previa eventuale applicazione dei coefficienti di assegnazione fissati in conformità del paragrafo 3, le autorità competenti degli Stati membri rilasciano, il quarto giorno lavorativo successivo al giorno di presentazione della domanda, i titoli d'importazione corrispondenti alle domande notificate alla Commissione in conformità del paragrafo 2.

Il giorno del rilascio dei titoli d'importazione, entro le ore 18 (ora di Bruxelles), le autorità competenti degli Stati

membri notificano per via elettronica alla Commissione, utilizzando il modello riportato nell'allegato, il quantitativo totale risultante dalla somma dei quantitativi per i quali sono stati rilasciati titoli d'importazione lo stesso giorno.»

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 5 luglio 2006.

Per la Commissione
Mariann FISCHER BOEL
Membro della Commissione

REGOLAMENTO (CE) N. 1025/2006 DELLA COMMISSIONE**del 5 luglio 2006****che fissa il tasso di restituzione definitivo e la percentuale di rilascio dei titoli di esportazione del sistema B nel settore degli ortofrutticoli (pomodori, arance, limoni e mele)**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 2200/96 del Consiglio, del 28 ottobre 1996, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore degli ortofrutticoli ⁽¹⁾,

visto il regolamento (CE) n. 1961/2001 della Commissione, dell'8 ottobre 2001, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 2200/96 del Consiglio per quanto riguarda le restituzioni all'esportazione nel settore degli ortofrutticoli ⁽²⁾, in particolare l'articolo 6, paragrafo 7,

considerando quanto segue:

(1) Il regolamento (CE) n. 557/2006 della Commissione ⁽³⁾ ha fissato i quantitativi indicativi per i quali possono essere rilasciati titoli di esportazione del sistema B.

(2) Per i titoli del sistema B richiesti dal 16 maggio al 30 giugno 2006 occorre fissare, per quanto concerne i pomodori, le arance, i limoni e le mele, il tasso di restituzione definitivo al livello del tasso indicativo e fissare la percentuale di rilascio per i quantitativi richiesti,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Le percentuali di rilascio e i tassi di restituzione applicabili, per le domande di titoli di esportazione del sistema B presentate a norma dell'articolo 1 del regolamento (CE) n. 557/2006 dal 16 maggio al 30 giugno 2006, sono fissati nell'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 6 luglio 2006.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 5 luglio 2006.

Per la Commissione

J. L. DEMARTY

*Direttore generale dell'Agricoltura e
dello sviluppo rurale*

⁽¹⁾ GU L 297 del 21.11.1996, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 47/2003 della Commissione (GU L 7 dell'11.1.2003, pag. 64).

⁽²⁾ GU L 268 del 9.10.2001, pag. 8. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 386/2005 (GU L 62 del 9.3.2005, pag. 3).

⁽³⁾ GU L 98 del 6.4.2006, pag. 65.

ALLEGATO

Percentuali di rilascio dei quantitativi richiesti e tassi di restituzione applicabili ai titoli del sistema B richiesti dal 16 maggio al 30 giugno 2006 (pomodori, arance, limoni e mele)

Prodotto	Tasso di restituzione (EUR/t peso netto)	Percentuale di rilascio dei quantitativi richiesti
Pomodori	30	100 %
Arance	39	100 %
Limoni	60	100 %
Mele	33	100 %

REGOLAMENTO (CE) N. 1026/2006 DELLA COMMISSIONE**del 5 luglio 2006****recante fissazione del coefficiente di attribuzione da applicare nell'ambito del contingente tariffario comunitario per l'importazione di granturco proveniente dai paesi terzi di cui al regolamento (CE) n. 969/2006**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1784/2003 del Consiglio, del 29 settembre 2003, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali ⁽¹⁾,

visto il regolamento (CE) n. 969/2006 della Commissione, del 29 giugno 2006, recante apertura e modalità di gestione di un contingente tariffario comunitario per l'importazione di granturco proveniente dai paesi terzi ⁽²⁾, in particolare l'articolo 4, paragrafo 3,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (CE) n. 969/2006 ha aperto un contingente tariffario annuo di 242 074 tonnellate di granturco (numero d'ordine 09.4131).
- (2) L'articolo 11, del regolamento (CE) n. 969/2006 ha fissato in 242 074 tonnellate il quantitativo del lotto n. 2 per il periodo dal 1° luglio al 31 dicembre 2006.

- (3) I quantitativi richiesti entro le ore 13 di lunedì 3 luglio 2006 (ora di Bruxelles), secondo il disposto dell'articolo 4, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 969/2006, superano la quantità disponibile. È quindi opportuno determinare in che misura si possa procedere al rilascio dei titoli, fissando il coefficiente di attribuzione da applicare ai quantitativi richiesti,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Ogni domanda di titolo d'importazione per il contingente di granturco presentata entro le ore 13 di lunedì 3 luglio 2006 (ora di Bruxelles) e trasmessa alla Commissione secondo il disposto dell'articolo 4, paragrafi 1 e 2, del regolamento (CE) n. 969/2006 è soddisfatta a concorrenza del 0,46439 % dei quantitativi richiesti.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 6 luglio 2006.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 5 luglio 2006.

Per la Commissione

J. L. DEMARTY

*Direttore generale dell'Agricoltura e
dello sviluppo rurale*

⁽¹⁾ GU L 270 del 21.10.2003, pag. 78. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 1154/2005 della Commissione (GU L 187 del 19.7.2005, pag. 11).

⁽²⁾ GU L 176 del 30.6.2006, pag. 44.

REGOLAMENTO (CE) N. 1027/2006 DELLA BANCA CENTRALE EUROPEA**del 14 giugno 2006****sugli obblighi di segnalazione statistica degli uffici dei conti correnti postali che ricevono depositi da residenti nell'area dell'euro diversi dalle istituzioni finanziarie monetarie****(BCE/2006/8)**

IL CONSIGLIO DIRETTIVO DELLA BANCA CENTRALE EUROPEA,

visto il regolamento (CE) n. 2533/98 del Consiglio, del 23 novembre 1998, sulla raccolta di informazioni statistiche da parte della Banca centrale europea ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 5, paragrafo 1, e l'articolo 6, paragrafo 4,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (CE) n. 2533/98 prevede all'articolo 2, paragrafo 1, che, al fine di adempiere i propri obblighi di segnalazione statistica, la Banca centrale europea (BCE), assistita dalle banche centrali nazionali (BCN), ha il diritto di raccogliere informazioni statistiche solo tra gli operatori assoggettabili ad obblighi di segnalazione statistica e per ciò che risulta necessario per adempiere compiti del Sistema europeo di banche centrali. L'articolo 2, paragrafo 2, lettera b) prevede, inoltre, l'inclusione degli uffici dei conti correnti postali tra gli operatori assoggettabili ad obblighi di segnalazione statistica, nella misura necessaria a adempiere agli obblighi di segnalazione statistica imposti dalla BCE, tra gli altri, nel campo delle statistiche monetarie e bancarie.
- (2) Il regolamento (CE) n. 2423/2001 della Banca centrale europea, del 22 novembre 2001, relativo al bilancio consolidato del settore delle istituzioni finanziarie monetarie (BCE/2001/13) ⁽²⁾, è stato adottato sulla base del regolamento (CE) n. 2533/98. In base all'articolo 2, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 2423/2001 (BCE/2001/13), gli operatori attualmente assoggettabili agli obblighi di segnalazione sono le istituzioni finanziarie monetarie (IFM) residenti nel territorio degli Stati membri partecipanti.
- (3) Gli aggregati monetari dell'area dell'euro e le loro contropartite derivano principalmente dai dati di bilancio del settore delle IFM raccolti in base al regolamento (CE) n. 2423/2001 (BCE/2001/13). Tuttavia, gli aggregati monetari dell'area dell'euro includono non solo le passività monetarie del settore delle IFM nei confronti dei residenti dell'area dell'euro diversi dalle IFM stesse, eccetto l'amministrazione centrale, ma anche le passività monetarie di quest'ultima nei confronti dei residenti dell'area dell'euro diversi dalle IFM, eccetto l'amministrazione centrale. Per-

tanto, attualmente, vengono raccolte informazioni supplementari concernenti i depositi dell'amministrazione centrale e le disponibilità in contanti e titoli obbligazionari emessi dalle IFM in base all'Indirizzo BCE/2003/2, del 6 febbraio 2003, relativo a taluni requisiti di segnalazione statistica previsti dalla Banca centrale europea e dalle procedure di segnalazione da parte delle banche centrali nazionali nel settore delle statistiche monetarie e bancarie ⁽³⁾.

- (4) In taluni Stati membri partecipanti, gli uffici dei conti correnti postali non appartengono più al settore dell'amministrazione centrale in base al Sistema europeo dei conti nazionali e regionali nella Comunità (SEC 95) ⁽⁴⁾ e non si limitano a ricevere depositi solo per le proprie tesorerie nazionali, ma possono ricevere depositi sui propri conti. Pertanto, non è più possibile che le informazioni statistiche su tali depositi siano riportate nell'ambito stabilito dall'Indirizzo BCE/2003/2.
- (5) A questo proposito, gli uffici dei conti correnti postali che ricevono depositi effettuano attività simili a quelle effettuate dalle IFM. Entrambe le tipologie di soggetti, dunque, dovrebbero essere soggette a simili obblighi di segnalazione statistica nella misura in cui tali obblighi concernono la loro attività.
- (6) Per garantire tale trattamento armonizzato e per salvaguardare la disponibilità delle informazioni statistiche sui depositi ricevuti dagli uffici dei conti correnti postali, è necessaria l'adozione di un nuovo regolamento che impone obblighi di segnalazione a tali soggetti,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1**Definizioni**

Ai fini del presente regolamento:

- i termini «Stato membro partecipante», «soggetti dichiaranti» e «residente» hanno il significato stabilito nell'articolo 1 del regolamento (CE) n. 2533/98;

⁽¹⁾ GU L 318 del 27.11.1998, pag. 8.

⁽²⁾ GU L 333 del 17.12.2001, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2181/2004 (BCE/2004/21) (GU L 371 del 18.12.2004, pag. 42)

⁽³⁾ GU L 241 del 26.9.2003, pag. 1. Indirizzo modificato da ultimo dall'Indirizzo BCE/2005/4 (GU L 109 del 29.4.2005, pag. 6).

⁽⁴⁾ Come adottato dal Consiglio dell'Unione europea nel regolamento (CE) n. 2223/96, del 25 giugno 1996, relativo al sistema dei conti nazionali e regionali della Comunità (GU L 310 del 30.11.1996, pag. 1). Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1267/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 180 del 18.7.2003, pag. 1).

— «ufficio dei conti correnti postali»: si intende un ufficio postale che appartiene al settore «società non finanziarie» (settore 11 del SEC 95) e, in maniera complementare rispetto ai servizi postali, riceve depositi da residenti nell'area dell'euro diversi dalle IFM con la prospettiva di fornire servizi di trasferimento di denaro per i propri depositari.

Articolo 2

Operatori soggetti agli obblighi di segnalazione

1. Gli operatori effettivamente soggetti agli obblighi di segnalazione sono gli uffici dei conti correnti postali residenti nel territorio degli Stati membri partecipanti.

2. Il Comitato esecutivo della BCE può istituire e mantenere una lista degli uffici dei conti correnti postali sottoposti alla disciplina di questo regolamento. Le BCN e la BCE devono rendere tale lista e gli aggiornamenti della stessa accessibili agli uffici dei conti correnti postali interessati attraverso vie adeguate, inclusi la via elettronica, Internet, oppure, su richiesta degli uffici dei conti correnti interessati, in supporto cartaceo. La lista ha scopo puramente informativo. Tuttavia, qualora la più recente versione disponibile non sia corretta, la BCE si astiene dall'imporre sanzioni ad un ufficio dei conti correnti postali che non abbia ottemperato correttamente agli obblighi di segnalazione facendo affidamento, in buona fede, sull'elenco errato.

3. Le BCN possono concedere agli uffici dei conti correnti postali una deroga agli obblighi di segnalazione di informazioni statistiche in base a questo regolamento nella misura in cui le informazioni statistiche richieste siano già raccolte da altre fonti disponibili. Le BCN si accertano tempestivamente che questa condizione sia soddisfatta ai fini della concessione o del ritiro, se necessario, di eventuali deroghe, con effetto dall'inizio di ogni anno, in accordo con la BCE.

Articolo 3

Obblighi di segnalazione statistica

1. Gli operatori effettivamente assoggettabili ad obblighi di segnalazione comunicano mensilmente le informazioni relative al proprio bilancio di fine mese, per quanto riguarda le consistenze, alla BCN dello Stato membro partecipante nel quale l'ufficio dei conti correnti postali è residente.

2. Le informazioni statistiche richieste da questo regolamento sono collegate ad attività poste in essere dall'ufficio dei conti correnti postali per proprio conto e sono specificate negli allegati I e II.

3. Le informazioni statistiche richieste dal presente regolamento sono segnalate in conformità degli standard minimi di

trasmissione, di accuratezza, di conformità concettuale e di revisione riportati nell'allegato III.

4. Le BCN definiscono ed attuano le disposizioni in materia di segnalazione a cui devono attenersi gli operatori soggetti agli obblighi di segnalazione in conformità delle caratteristiche nazionali. Le BCN garantiscono che tali disposizioni forniscano le informazioni statistiche richieste da questo regolamento e consentano di effettuare un controllo accurato della conformità con gli standard minimi di trasmissione, di accuratezza, di conformità concettuale e di revisione definiti dell'allegato III.

5. In caso di operazioni di fusione, di scissione o di un'altra forma di riorganizzazione che possa produrre effetti sul rispetto dei propri obblighi statistici, il soggetto dichiarante in questione, una volta che l'intenzione di realizzare tale operazione sia divenuta di pubblico dominio e a tempo debito, prima che la fusione, la scissione o la misura di riorganizzazione inizino a produrre effetti, informa la BCN competente su quali siano le procedure previste per rispettare gli obblighi di segnalazione statistica di cui al presente regolamento.

Articolo 4

Tempestività

Le BCN trasmettono le informazioni statistiche segnalate in base all'articolo 3, paragrafi 1 e 2, alla BCE entro la fine del quindicesimo giorno lavorativo successivo alla fine del mese al quale i dati si riferiscono. Le BCN stabiliscono il termine entro il quale devono ricevere i dati dai soggetti dichiaranti al fine di garantire il rispetto di tale scadenza.

Articolo 5

Norme contabili

1. Fatti salvi i paragrafi 2 e 3, i principi contabili seguiti dagli uffici dei conti correnti postali ai fini di segnalazione statistica prevista da questo regolamento sono quelli definiti nella legislazione nazionale di recepimento della direttiva del Consiglio 86/635/CEE, dell'8 dicembre 1986, relativa ai conti annuali ed ai conti consolidati delle banche e degli altri istituti finanziari⁽¹⁾, e in tutte le altre norme internazionali applicabili in materia, nella misura in cui queste siano applicabili agli uffici dei conti correnti postali. Ferme restando le pratiche contabili e gli accordi di compensazione prevalenti negli Stati membri partecipanti, tutte le attività e passività finanziarie devono essere riportate in termini lordi a fini statistici.

2. I depositi e i prestiti sono segnalati sulla base dell'ammontare nominale in essere alla fine del mese e su base lorda. Per importo nominale si intende l'importo che un debitore è obbligato per contratto a ripagare a un creditore.

⁽¹⁾ GU L 372 del 31.12.1986, pag. 1.

3. Le BCN possono consentire la segnalazione di crediti accantonati al netto degli accantonamenti e la segnalazione di crediti acquistati al prezzo concordato al momento dell'acquisto, sempre che tali criteri segnaletici siano seguiti da tutti i soggetti dichiaranti residenti e siano necessari a mantenere continuità nella valutazione statistica dei prestiti con riguardo ai dati segnalati per periodi antecedenti il mese di gennaio 2005.

Articolo 6

Verifica e raccolta obbligatoria

Il diritto di verifica o di raccolta obbligatoria delle informazioni fornite dai soggetti dichiaranti in adempimento degli obblighi di segnalazione statistica di cui al presente regolamento è esercitato dalle BCN, senza che questo pregiudichi il diritto della BCE di esercitare essa stessa tale diritto. Quest'ultimo viene esercitato, in particolare, quando un ufficio dei conti correnti postali compreso tra gli operatori soggetti agli obblighi di segnalazione non soddisfa gli standard minimi in tema di trasmissione, accura-

tezza, conformità concettuale e revisione così come definiti nell'allegato III del presente regolamento.

Articolo 7

Disposizioni finali

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Fatto a Francoforte sul Meno, il 14 giugno 2006.

Per il Consiglio direttivo della BCE

Il presidente della BCE

Jean-Claude TRICHET

	A. Residenti nazionali										B. Altri Stati membri partecipanti						D. Non altri-menti classifi-cato				
	BILANCIO VOCI	Istituzioni diverse dalle IFM										Istituzioni diverse dalle IFM						C. Re-sto del mondo			
		IFM	Settori altri residenti					IFM	Settori altri residenti					IFM	Settori altri residenti						
			Ammi-nistra-zioni centrali	Totale	Altri in-terme-diali fi-nanziari + ausiliari finanziari (S. 123 + S. 124)	Imprese di assi-cura-zione e fondi pensione (S. 125)	Società non fi-nanziarie (S. 11)		Credito al con-sumo (g)	Crediti per l'ac-quisto di un'abitazione (h)	Altro (re-siduale) (i)	Ammi-nistra-zioni centrali	Totale		Altri in-terme-diali fi-nanziari + ausiliari finanziari (S. 123 + S. 124)	Imprese di assi-cura-zione e fondi pensione (S. 125)			Società non fi-nanziarie (S. 11)	Credito al con-sumo (p)	Crediti per l'ac-quisto di un'abitazione (q)
(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)	(g)	(h)	(i)	(j)	(k)	(l)	(m)	(n)	(o)	(p)	(q)	(r)	(s)	(t)		
ATTIVO																					
1 Contante																					
1e di cui euro																					
2 Crediti																					
fino a 1 anno																					
oltre 1 anno fino a 5 anni																					
oltre 5 anni																					
2e di cui euro																					
3 Titoli diversi da azioni																					
3e Euro																					
fino a 1 anno																					
oltre 1 anno fino a 2 anni																					
oltre 2 anni																					
3x Valute estere																					
fino a 1 anno																					
oltre 1 anno fino a 2 anni																					
oltre 2 anni																					
4 Quote e partecipazioni in fondi comuni monetari																					
5 Azioni ed altre partecipazioni																					
6 Immobilizzazioni																					
7 Altre attività																					

(1) Inclusi i depositi a vista non trasferibili.

Nota generale:

Sono segnalate le celle con i bordi.

ALLEGATO II

DEFINIZIONI RELATIVE AGLI OBBLIGHI DI SEGNALAZIONE STATISTICA

Definizioni generali

Per finalità statistiche, gli uffici dei conti correnti postali consolidano le attività di tutti i loro uffici (sede legale, principale e/o succursali) situati all'interno dello stesso territorio nazionale. Il consolidamento transfrontaliero a fini statistici non è permesso.

Quando una società madre e le sue sussidiarie sono uffici dei conti correnti postali collocati sul medesimo territorio nazionale, alla società madre è concesso consolidare le attività delle proprie sussidiarie nelle proprie segnalazioni statistiche. Le società controllate sono soggetti con personalità giuridica autonoma, la cui maggioranza o piena partecipazione è detenuta da un'altra entità, mentre le succursali sono soggetti privi di autonoma personalità giuridica, interamente posseduti dalla casa madre.

Se un ufficio dei conti correnti postali ha succursali situate all'interno del territorio degli altri Stati membri partecipanti e la sede legale o principale situate in un dato Stato membro partecipante, deve considerare le posizioni nei confronti di tali succursali come posizioni nei confronti di residenti negli altri Stati membri partecipanti. Al contrario, una succursale situata in un dato Stato membro partecipante deve considerare le posizioni nei confronti della sede legale o principale o nei confronti di altre succursali della stessa istituzione, situate all'interno del territorio di altri Stati membri partecipanti, come posizioni nei confronti di residenti negli altri Stati membri partecipanti.

Se un ufficio dei conti correnti postali ha succursali al fuori del territorio degli Stati membri partecipanti e la sede legale o principale in un dato Stato membro partecipante, deve considerare le posizioni nei riguardi di tali succursali quali posizioni nei confronti di residenti nel resto del mondo. Al contrario, la succursale situata in un dato Stato membro partecipante deve considerare le posizioni nei riguardi della sede legale e principale o altre succursali della stessa istituzione, situate al di fuori degli Stati membri partecipanti quali posizioni nei confronti di residenti nel resto del mondo.

Gli uffici dei conti correnti postali situati nei centri finanziari *off-shore* sono trattati, dal punto di vista statistico, come residenti nei territori in cui tali centri sono situati.

Definizioni dei settori

Il SEC 95 fornisce il modello per la classificazione settoriale. Le controparti degli uffici dei conti correnti postali situate sul territorio degli Stati membri partecipanti sono individuate secondo il proprio settore nazionale o la propria classificazione istituzionale, conformemente all'elenco di IFM a scopo statistico e alla guida alla classificazione statistica della clientela fornita nel Manuale del settore statistico monetario e bancario della BCE («Guida alla classificazione statistica della clientela»), che segue i principi di classificazione il più possibile coerenti con il SEC 95.

Per «IFM» si intendono i seguenti settori e sottosectori:

- *Istituzioni finanziarie monetarie (IFM)*: «Gli enti creditizi residenti così come definiti dal diritto comunitario e tutte le altre istituzioni finanziarie residenti la cui attività consiste nell'accettare depositi e/o strumenti ad essi strettamente assimilabili da organismi diversi dalle IFM e nell'erogare crediti e/o nell'effettuare investimenti in titoli per conto proprio (quanto meno in termini economici)»;
- *enti creditizi*: come definiti dal diritto comunitario ⁽¹⁾, a) un'impresa la cui attività consiste nel ricevere dal pubblico depositi o altri fondi rimborsabili ⁽²⁾ e nel concedere crediti per proprio conto oppure, b) un istituto di moneta elettronica nel senso attribuito ad esso dalla direttiva 2000/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 settembre 2000, riguardante l'avvio, l'esercizio e la vigilanza prudenziale delle attività degli istituti di moneta elettronica ⁽³⁾;
- *banche centrali*: le banche centrali nazionali degli Stati membri partecipanti e la BCE;
- *fondi comuni monetari*: quegli organismi di investimento collettivo del risparmio le cui quote sono, in termini di liquidità, altamente sostituibili ai depositi e che investono prevalentemente in strumenti di mercato monetario e/o in quote/partecipazioni di FMM e/o in altri titoli di debito trasferibili con durata residua non superiore ad un anno, e/o in depositi bancari, e/o che intendono realizzare un rendimento prossimo al tasso di interesse sugli strumenti del mercato monetario;
- *altre istituzioni finanziarie monetarie*: altre istituzioni finanziarie residenti che rientrano nella definizione di IFM, indipendentemente dalla natura delle loro attività.

⁽¹⁾ Si veda l'articolo 1, paragrafo 1, della direttiva 2000/12/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 marzo 2000, relativa all'accesso all'attività degli enti creditizi ed al suo esercizio (GU L 126 del 26.5.2000, pag. 1). Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2006/29/CE (GU L 70 del 9.3.2006, pag. 50) e come di volta in volta modificata.

⁽²⁾ Incluso il ricavato derivante dalla vendita al pubblico di obbligazioni bancarie.

⁽³⁾ GU L 275 del 27.10.2000, pag. 39. Direttiva così di volta in volta modificata.

Le istituzioni bancarie situate al di fuori degli Stati membri partecipanti sono definite «banche» piuttosto che IFM. Analogamente, la definizione «istituzioni diverse dalle IFM» si riferisce solo agli Stati membri; relativamente agli altri paesi il termine appropriato è «operatori non bancari». Per «istituzioni diverse dalle IFM» s'intendono i seguenti settori e sottosettori:

- *amministrazioni pubbliche*: unità residenti la cui funzione principale consiste nella produzione di beni e servizi non destinati al mercato, rivolti al consumo individuale o collettivo, e/o nella redistribuzione del reddito e della ricchezza nazionali (SEC 95, paragrafi da 2.68 a 2.70);
- *amministrazioni centrali*: organi amministrativi dello Stato e altri enti centrali la cui competenza si estende alla totalità del territorio economico, ad eccezione dell'amministrazione degli enti di previdenza e assistenza sociale (SEC 95, paragrafo 2.71);
- *amministrazioni di Stati federati*: unità istituzionali autonome a cui competono funzioni di livello inferiore rispetto alle amministrazioni centrali e di livello superiore rispetto alle amministrazioni locali, esclusi gli enti di previdenza e assistenza sociale (SEC 95, paragrafo 2.72);
- *amministrazioni locali*: enti pubblici territoriali la cui competenza si estende a una parte soltanto del territorio economico, ad eccezione dell'amministrazione degli enti locali di previdenza e assistenza sociale (SEC 95, paragrafo 2.73);
- *enti di previdenza e assistenza sociale*: unità istituzionali centrali, di Stati federati e locali, la cui attività principale consiste nell'erogare prestazioni sociali (SEC 95, paragrafo 2.74).

I settori altri residenti, ossia istituzioni residenti non facenti parte delle IFM diverse dalle amministrazioni pubbliche, comprendono:

- *altri intermediari finanziari + ausiliari finanziari*: società e quasi-società finanziarie non monetarie (ad eccezione delle imprese di assicurazione e dei fondi pensione) la cui attività principale consiste nel fornire servizi di intermediazione finanziaria mediante l'assunzione di passività nei confronti di unità istituzionali diverse dalle IFM in forme diverse dalla moneta, dai depositi e/o dagli strumenti ad essi strettamente assimilabili (SEC 95, paragrafi da 2.53 a 2.56). Sono anche inclusi gli ausiliari finanziari che consistono in tutte le società e quasi-società finanziarie la cui funzione principale consiste in attività finanziarie ausiliarie (SEC 95, paragrafi da 2.57 a 2.59);
- *Imprese di assicurazione e fondi pensione*: società e quasi-società finanziarie non monetarie la cui funzione principale consiste nel fornire servizi di intermediazione finanziaria risultanti dal cumulo dei rischi (SEC 95, paragrafi da 2.60 a 2.67);
- *società non finanziarie*: società e quasi-società non impegnate nella fornitura di servizi di intermediazione finanziaria, ma la cui attività consiste principalmente nella produzione di beni e di servizi non finanziari destinati alla vendita (SEC 95, paragrafi da 2.21 a 2.31);
- *famiglie*: individui o gruppi di individui in qualità di consumatori e produttori di beni e servizi non finanziari esclusivamente per proprio uso finale, e quali produttori di beni e servizi finanziari e non finanziari da destinarsi alla vendita purché la loro attività non sia quella di una quasi-società. Sono incluse anche le istituzioni senza fini di lucro al servizio delle famiglie la cui attività principale consiste nella produzione di beni non destinabili alla vendita e di servizi destinati a particolari gruppi di famiglie (SEC 95, paragrafi da 2.75 a 2.88).

Ulteriori indicazioni sulla classificazione settoriale delle controparti diverse dalle IFM situate al di fuori del territorio nazionale, sono riportate nel Manuale del settore statistico monetario e bancario della BCE.

Definizioni delle categorie di strumenti

Le definizioni delle categorie di attività e passività tengono conto delle caratteristiche dei diversi sistemi finanziari. Tali categorie di attività e passività sono disaggregate in base alla scadenza all'emissione. La scadenza all'emissione (scadenza originaria) si riferisce al periodo durante il quale uno strumento finanziario non può essere rimborsato (ad esempio, strumenti di debito) o può essere rimborsato solo con determinate penali (ad esempio, alcuni tipi di depositi). Il periodo di preavviso corrisponde al periodo di tempo che trascorre tra il momento in cui il detentore informa della sua intenzione di convertire in contante lo strumento, e la data in cui la conversione può essere effettuata senza incorrere in penali. Gli strumenti finanziari sono classificati in base al periodo di preavviso solo in assenza di una durata prestabilita.

Le tabelle di seguito riportate forniscono una descrizione dettagliata dei vari strumenti che le banche centrali nazionali recepiscono poi all'interno di ciascun singolo Stato, conformemente a quanto stabilito dal presente regolamento ⁽¹⁾.

⁽¹⁾ In altre parole, queste tabelle non costituiscono elenchi di singoli strumenti finanziari.

Descrizione dettagliata delle categorie di strumenti nel bilancio consolidato aggregato mensile

CATEGORIE DELL'ATTIVO

Categoria	Descrizioni delle principali caratteristiche
1. Cassa	Disponibilità in euro, banconote e monete estere in circolazione comunemente utilizzate per effettuare pagamenti
2. Crediti	<p>Ai fini del sistema di segnalazione, si tratta di fondi prestati dai soggetti segnalanti che non sono rappresentati da certificati o che sono rappresentati da un unico certificato (anche se è diventato negoziabile). Include attività sotto forma di depositi</p> <ul style="list-style-type: none"> — depositi presso le IFM — crediti inesigibili che non sono stati ancora rimborsati o che sono non stati cancellati <p>I crediti inesigibili sono considerati crediti rispetto ai quali il rimborso non è avvenuto nei termini o è comunque considerato compromesso. Le BCN stabiliscono se i crediti inesigibili devono venire iscritti al lordo o al netto degli accantonamenti</p> <ul style="list-style-type: none"> — disponibilità in titoli non negoziabili <p>Disponibilità in titoli diversi dalle azioni e altre partecipazioni non negoziabili e che non possono essere scambiate in mercati secondari, si veda anche «crediti negoziati»</p> <ul style="list-style-type: none"> — crediti negoziati <p>I crediti che di fatto sono divenuti negoziabili devono essere iscritti sotto la voce dell'attivo «crediti», a condizione che siano rappresentati da un unico certificato e che siano, in linea generale, negoziati solo occasionalmente</p> <ul style="list-style-type: none"> — crediti subordinati nella forma di depositi o crediti <p>Gli strumenti di credito subordinato rappresentano un credito a titolo sussidiario nei confronti dell'istituzione emittente che può essere solo fatto valere dopo che tutti gli altri crediti di livello superiore (ad esempio depositi/crediti) siano stati soddisfatti, attribuendo loro alcune delle caratteristiche delle «azioni e altre partecipazioni». A fini statistici, i crediti subordinati devono essere trattati a seconda della natura dello strumento finanziario, vale a dire classificati come «crediti» o «titoli diversi dalle azioni». Laddove le disponibilità degli uffici dei conti correnti postali in tutte le forme di crediti subordinati siano attualmente identificate in un valore unico a fini statistici, tale valore deve essere classificato nella categoria «titoli diversi dalle azioni», sulla base del fatto che i crediti subordinati sono costituiti in maniera predominante nella forma di titoli piuttosto che di crediti</p> <ul style="list-style-type: none"> — crediti derivanti da operazioni di acquisto a pronti con patto di rivendita a termine <p>Contropartita del contante pagato in cambio dell'acquisto di titoli da parte dei soggetti segnalanti</p> <p>La voce seguente non è considerata un credito</p> <ul style="list-style-type: none"> — crediti concessi su base fiduciaria <p>I crediti concessi su base fiduciaria («crediti fiduciari») sono crediti costituiti in nome di una parte (fiduciario) per conto di un terzo (beneficiario). A fini statistici, i crediti fiduciari non devono essere iscritti nel bilancio del fiduciario, quando i rischi e i vantaggi derivanti dalla proprietà dei fondi sono a carico del beneficiario. I rischi e i vantaggi derivanti dalla proprietà dei fondi sono a carico del beneficiario quando: i) il beneficiario si assume il rischio del credito (vale a dire che il proprietario fiduciario è responsabile solo della gestione dal punto di vista amministrativo del credito); o ii) l'investimento del beneficiario è garantito contro perdite nel caso in cui il fiduciario si trovi in liquidazione (vale a dire che il credito fiduciario non fa parte delle attività del fiduciario che possono essere distribuite in caso di insolvenza)</p>

Categoria	Descrizioni delle principali caratteristiche
3. Titoli diversi dalle azioni	<p>Disponibilità in titoli diversi dalle azioni e altre partecipazioni, che sono negoziabili e che vengono di norma scambiati sui mercati secondari, o che possono essere compensati sul mercato, e che non danno al detentore alcun tipo di diritto di proprietà sull'istituzione emittente. Questa voce include i titoli</p> <ul style="list-style-type: none"> — disponibilità in titoli che attribuiscono al detentore il diritto incondizionato a un reddito fisso o determinato contrattualmente nella forma di pagamento di cedole e/o a una somma fissa predeterminata a una certa data (o date) o a partire da una data definita al momento dell'emissione — crediti negoziabili che sono stati ristrutturati in un ampio numero di certificati identici che possono essere scambiati in mercati secondari (cfr. «crediti negoziati» nella categoria 2) — crediti subordinati nella forma di titoli di debito (cfr. «crediti subordinati nella forma di depositi o crediti» nella categoria 2) — a fini di coerenza con il trattamento delle operazioni tipo pronti contro termine, i titoli dati in prestito secondo gli schemi delle operazioni di prestito titoli rimangono iscritti nel bilancio del proprietario originario (e non vengono iscritti in quello dell'acquirente temporaneo), quando ci sia un impegno fermo di invertire l'operazione (e non una semplice opzione)
3a. Titoli diversi dalle azioni aventi scadenza originaria fino a un anno incluso	<ul style="list-style-type: none"> — Disponibilità in titoli di debito negoziabili (rappresentati o meno da certificati) aventi scadenza originaria fino a un anno incluso — Crediti negoziabili aventi scadenza originaria fino a un anno incluso, ristrutturati in un ampio numero di certificati identici e negoziati su mercati secondari — Crediti subordinati nella forma di titoli di debito aventi scadenza originaria fino a un anno incluso
3b. Titoli diversi dalle azioni aventi scadenza originaria oltre un anno e fino a due anni inclusi	<ul style="list-style-type: none"> — Disponibilità in titoli di debito negoziabili (rappresentati o meno da certificati) aventi scadenza originaria oltre a un anno e fino a due anni inclusi — Crediti negoziabili aventi scadenza originaria oltre un anno e fino a due anni inclusi, ristrutturati in un ampio numero di certificati identici e negoziati su mercati secondari — Crediti subordinati nella forma di titoli di debito aventi scadenza originaria compresa tra uno e due anni inclusi
4. Quote e partecipazioni in fondi comuni monetari	<p>Questa voce consiste in disponibilità di titoli e partecipazioni emessi da fondi comuni monetari (FMM). I FMM sono società di investimento collettivo le cui quote o partecipazioni presentano, in termini di liquidità, un'elevata sostituibilità con i depositi e che investono principalmente in strumenti di mercato monetario e/o in quote e partecipazioni in fondi comuni monetari e/o in altri titoli di debito trasferibili con durata residua fino a 1 anno e/o depositi bancari e/o che vogliono realizzare un rendimento prossimo al tasso di interesse degli strumenti del mercato monetario</p>

CATEGORIE DEL PASSIVO

Categoria	Descrizioni delle principali caratteristiche
9. Depositi	<p>Importi dovuti ai creditori da parte dei soggetti segnalanti, diversi da quelli derivanti dall'emissione di titoli negoziabili. Ai fini dello schema di segnalazione, questa categoria è suddivisa in depositi a vista, depositi con durata prestabilita, depositi rimborsabili con preavviso e operazioni di pronti contro termine</p> <p>I «depositi» comprendono anche «crediti» in qualità di passività delle IFM. In termini concettuali, i crediti costituiscono importi ricevuti dagli uffici dei conti correnti postali non strutturati nella forma di «depositi». Il SEC 95 distingue tra «crediti» e «depositi» a seconda di chi sia la parte che prende l'iniziativa (se questo è colui che riceve il credito, si tratta di un credito, se invece è colui che concede il credito, allora si tratta di un deposito), anche se in pratica la rilevanza di tale distinzione varia a seconda della struttura finanziaria nazionale. Nell'ambito dello schema di segnalazione, i «crediti» non sono riconosciuti come categoria autonoma sul lato del passivo del bilancio. Al contrario, saldi considerati crediti dovrebbero essere classificati, indistintamente, sotto la voce «depositi», a meno che non siano rappresentati da strumenti negoziabili. Ciò è in linea con la definizione di «depositi» di cui sopra</p> <p>I titoli di debito non negoziabili emessi dai soggetti segnalanti dovrebbero essere generalmente classificati come «depositi». Gli strumenti possono essere considerati come «non negoziabili», nel senso che ci sono restrizioni nel trasferimento della proprietà dello strumento cosa che comporta che questi non possano essere scambiati o che, sebbene negoziabili, non possono essere scambiati nel mercato data l'assenza di un mercato organizzato. Gli strumenti non negoziabili emessi dai soggetti segnalanti che divengono successivamente negoziabili dovrebbero essere riclassificati come «titoli di debito»</p> <p>I pagamenti di margini (margin) effettuati secondo contratti di derivati devono essere classificati come «depositi» laddove rappresentano garanzia in contanti depositata presso gli uffici dei conti correnti postali e laddove rimangono nella proprietà del depositante e sono rimborsabili al depositante alla liquidazione del contratto. Sulla base delle pratiche di mercato correnti, è suggerito che i margini ricevuti dai soggetti dichiaranti dovrebbero essere classificati come «depositi» nei limiti in cui si forniscono all'ufficio dei conti correnti postali fondi liberamente accessibili per i prestatori. Laddove una parte dei margini ricevuti dagli uffici dei conti correnti postali deve essere trasferita ad un altro partecipante del mercato dei derivati (ad esempio, una stanza di compensazione), in principio solo la parte che rimane a disposizione dell'ufficio dei conti correnti postali dovrebbe essere classificata come «depositi». Le complessità delle attuali pratiche di mercato possono rendere difficile l'identificazione dei margini realmente rimborsabili, poiché diversi tipi di margini sono collocati nel medesimo conto indistintamente, o dei margini che forniscono all'ufficio dei conti correnti postali le risorse per i finanziamenti. In tali casi è accettabile classificare detti margini nella categoria «altre passività» o «depositi», secondo le pratiche nazionali</p> <p>I saldi accantonati relativi ad esempio ai contratti di leasing sono classificati come depositi nella categoria «depositi con durata prestabilita» o «depositi rimborsabili con preavviso», a seconda della durata/accantonamento del contratto sottostante</p> <p>I fondi (depositi) ricevuti su base fiduciaria non devono essere registrati nel bilancio dell'ufficio dei conti correnti postali (cfr. «crediti concessi su base fiduciaria» sotto la categoria 2)</p>
9.1. Depositi overnight	<p>Depositi convertibili in contante e/o trasferibili su richiesta tramite assegno, vaglia bancario, addebito o con modalità simili, senza significativi ritardi, restrizioni o penali. I saldi che rappresentano gli importi prepagati nel contesto della moneta elettronica, nella forma di moneta elettronica basata su hardware (ad esempio, carte prepagate) o su software, emessa dall'ufficio dei conti correnti postali, sono incluse in questa voce. Questa voce esclude i depositi non trasferibili che possono essere tecnicamente riscossi su richiesta ma che sono assoggettati a penali rilevanti</p> <ul style="list-style-type: none"> — saldi (fruttiferi o non) trasferibili tramite assegno, vaglia bancario, addebitamento o con modalità simili, senza alcuna penale o restrizione rilevante — saldi (fruttiferi o non) immediatamente convertibili in contante su richiesta o entro il giorno successivo a quello in cui il deposito è stato effettuato, senza alcuna penale o restrizione rilevante, ma che non sono trasferibili — saldi (fruttiferi o non) che rappresentano gli importi prepagati nel contesto della moneta elettronica basata su hardware (ad esempio, carte prepagate) o software — crediti che devono essere rimborsati entro il giorno successivo a quello in cui è stato concesso il credito
9.2. Depositi con durata prestabilita	<p>Depositi non trasferibili che non possono essere convertiti in contante prima della scadenza prestabilita o che possono essere convertiti in contante prima di tale scadenza solo dietro pagamento di una penale. Questa voce include anche i depositi di risparmio amministrati per i quali il criterio della durata non è significativo (classificati nella fascia di scadenza «oltre i due anni»). Prodotti finanziari che presentano disposizioni sul «roll-over» devono essere classificati sulla base della scadenza più vicina. Nonostante i depositi con una durata prestabilita possano presentare la possibilità di un rimborso anticipato dopo la previa notifica, o possano essere rimborsati a richiesta, con l'applicazione di penalità, tali caratteristiche non sono considerate rilevanti a fini di riclassificazione</p>

Categoria	Descrizioni delle principali caratteristiche
9.2a. Depositi con durata fino a un anno incluso	<ul style="list-style-type: none"> — Saldi con durata prestabilita non superiore a un anno (esclusi i depositi con una scadenza originaria di un giorno), non trasferibili e non convertibili in contante prima della scadenza stessa — Saldi con durata prestabilita non superiore a un anno, non trasferibili ma rimborsabili prima di tale scadenza con preavviso; nel caso in cui tale preavviso sia dato, questi importi dovrebbero essere classificati sotto la voce 9.3a — Saldi con durata prestabilita non superiore a un anno, non trasferibili ma rimborsabili su richiesta con l'applicazione di penali — Pagamenti di margini effettuati mediante contratti derivati da chiudere entro un anno, sotto forma di contante a garanzia dato per cautelarsi contro il rischio di credito, ma che rimane di proprietà del depositante ed è rimborsabile al depositante alla liquidazione del contratto — Crediti rappresentati da un singolo certificato aventi scadenza originaria fino a un anno — Titoli di debito non negoziabili emessi dagli uffici dei conti correnti postali (rappresentati o meno da certificati) aventi scadenza originaria fino a un anno incluso — Titoli di debito subordinati degli uffici dei conti correnti postali nella forma di depositi o prestiti con scadenza originaria fino a un anno incluso
9.2b. Depositi con durata prestabilita oltre un anno e fino a due anni inclusi	<ul style="list-style-type: none"> — Saldi con durata prestabilita compresa tra uno e due anni, non trasferibili e non convertibili in contante prima della scadenza stessa — Saldi con durata prestabilita tra uno e due anni, non trasferibili ma rimborsabili prima di tale scadenza con preavviso; nel caso in cui tale preavviso sia dato, questi importi dovrebbero essere classificati sotto la voce 9.3a — Saldi con durata prestabilita tra uno e due anni, non trasferibili ma rimborsabili su richiesta con l'applicazione di penali — Pagamenti di margini effettuati mediante contratti derivati da chiudere in un periodo compreso tra un e due anni, sotto forma di contante a garanzia dato per cautelarsi contro il rischio di credito, ma che rimane di proprietà del depositante ed è rimborsabile al depositante quando il contratto viene liquidato — Crediti rappresentati da un singolo certificato, aventi scadenza originaria compresa tra uno e due anni — Titoli di debito non negoziabili emessi dagli uffici dei conti correnti postali (rappresentati o meno da certificati) aventi scadenza originaria superiore a uno anno e fino a due anni inclusi — Debiti subordinati emessi dagli uffici dei conti correnti postali sotto la forma di depositi o debiti con scadenza originaria superiore a uno anno e fino a due anni inclusi
9.3. Depositi rimborsabili con preavviso	<p>Depositi non trasferibili senza durata prestabilita non convertibili in contante senza un periodo di preavviso, prima della cui scadenza la conversione stessa non è possibile, o lo è soltanto con l'applicazione di una penale. Includono depositi che, anche se talvolta legittimamente estinguibili su richiesta, in base agli usi nazionali sarebbero assoggettati a penali e a restrizioni (classificati nella fascia di durata «fino a tre mesi inclusi») e conti di investimento senza periodo di preavviso o durata prestabilita, ma che prevedono condizioni restrittive sul prelievo (classificati nella fascia di durata «oltre tre mesi»)</p>
9.3a. Depositi rimborsabili con preavviso fino a tre mesi inclusi	<ul style="list-style-type: none"> — Saldi senza durata prestabilita estinguibili solo con preavviso non superiore a tre mesi; se il rimborso è possibile prima di tale periodo di preavviso (o addirittura su richiesta), esso comporta il pagamento di una penale — Depositi di risparmio a vista non trasferibili e altri tipi di depositi al dettaglio che, anche se legittimamente estinguibili su richiesta, sono soggetti a penali significative — Saldi con durata prestabilita, non trasferibili ma che sono stati oggetto di una notifica inferiore a tre mesi per un'estinzione anticipata

ALLEGATO III

STANDARD MINIMI CHE DEVONO ESSERE RISPETTATI DAGLI OPERATORI SOGGETTI AGLI OBBLIGHI DI SEGNALAZIONE

Gli operatori soggetti ad obblighi di segnalazione statistica devono soddisfare i requisiti minimi richiesti per gli obblighi di segnalazione statistica della BCE.

1. Requisiti minimi per la trasmissione

- a) le segnalazioni alle BCN devono essere tempestive ed avvenire entro i termini fissati dalle stesse;
- b) le segnalazioni statistiche devono essere conformi, sotto il profilo delle specifiche e del formato, ai requisiti tecnici di segnalazione definiti dalle BCN;
- c) devono essere identificate la persona/le persone che fungono da referenti dei soggetti segnalanti per la trasmissione;
- d) le specifiche tecniche per la trasmissione dei dati alle BCN devono essere rispettate.

2. Requisiti minimi per l'accuratezza

- e) Le informazioni statistiche devono essere corrette:
 - tutti i vincoli lineari devono essere rispettati (ad esempio la somma dei sotto-totali è pari ai totali);
 - i dati devono essere coerenti sulle frequenze;
- f) i soggetti segnalanti devono essere in grado di fornire indicazioni sugli sviluppi desumibili dai dati forniti;
- g) tutte le informazioni statistiche devono essere complete: eventuali lacune vanno evidenziate, spiegate alle BCN e, se del caso, colmate il più presto possibile;
- h) l'informazione statistica non deve contenere lacune continue e strutturali;
- i) gli operatori dichiaranti devono attenersi alle dimensioni e ai decimali fissati dalle BCN per la trasmissione tecnica dei dati;
- j) i soggetti dichiaranti devono attenersi alla politica di arrotondamento fissata dalle BCN per la trasmissione tecnica dei dati.

3. Requisiti minimi per la conformità concettuale

- k) le informazioni statistiche devono essere conformi alle definizioni e alle classificazioni previste nel presente regolamento;
- l) All'occorrenza, in caso di allontanamento da tali definizioni e classificazioni, i soggetti dichiaranti controllano e quantificano a intervalli regolari la differenza tra le misure utilizzate e le misure previste dal presente regolamento;
- m) I soggetti dichiaranti devono essere in grado di spiegare le discontinuità tra i dati segnalati e quelli relativi ai periodi precedenti;

4. Requisiti minimi per le revisioni

- n) La politica e le procedure di revisione fissate dalla BCE e dalle BCN devono essere rispettate. Le revisioni che non rientrano tra quelle ordinarie vengono accompagnate da una nota esplicativa.
-

II

(Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità)

CONSIGLIO

DECISIONE DEL CONSIGLIO

del 5 maggio 2006

relativa alla firma e all'applicazione provvisoria dell'accordo tra la Comunità europea e la Nuova Zelanda su alcuni aspetti relativi ai servizi aerei

(2006/466/CE)

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 80, paragrafo 2, in combinato disposto con l'articolo 300, paragrafo 2, primo comma, prima frase,

vista la proposta della Commissione,

considerando quanto segue:

- (1) Il 5 giugno 2003 il Consiglio ha autorizzato la Commissione ad avviare negoziati con paesi terzi sulla sostituzione di alcune disposizioni degli accordi bilaterali vigenti con un accordo comunitario.
- (2) La Commissione ha negoziato, a nome della Comunità, un accordo con la Nuova Zelanda su alcuni aspetti relativi ai servizi aerei (di seguito «l'accordo»), conformemente al meccanismo e alle direttive di cui all'allegato della decisione del Consiglio che autorizza la Commissione ad avviare negoziati con paesi terzi sulla sostituzione di alcune disposizioni degli accordi bilaterali vigenti con un accordo comunitario.
- (3) Occorrerebbe firmare e applicare in via provvisoria l'accordo, con riserva della sua eventuale conclusione in una data successiva,

DECIDE:

Articolo 1

La firma dell'accordo tra la Comunità europea e la Nuova Zelanda su alcuni aspetti relativi ai servizi aerei è approvata a nome della Comunità, con riserva della decisione del Consiglio relativa alla conclusione di tale accordo.

Il testo dell'accordo è accluso alla presente decisione.

Articolo 2

Il presidente del Consiglio è autorizzato a designare la (le) persona (persone) abilitata (abilitate) a firmare l'accordo a nome della Comunità, con riserva della sua conclusione.

Articolo 3

In attesa della sua entrata in vigore, l'accordo è applicato in via provvisoria a decorrere dal primo giorno del mese successivo alla data in cui le parti si sono notificate l'avvenuto completamento delle procedure necessarie a tal fine.

Articolo 4

Il presidente del Consiglio è autorizzato ad effettuare la notifica di cui all'articolo 8, paragrafo 2, dell'accordo.

Fatto a Bruxelles, addì 5 maggio 2006.

Per il Consiglio
Il presidente
K.-H. GRASSER

ACCORDO**tra la Comunità europea e la Nuova Zelanda su alcuni aspetti relativi ai servizi aerei**

LA COMUNITÀ EUROPEA,

da una parte, e

LA NUOVA ZELANDA,

dall'altra,

(di seguito «parti contraenti»),

CONSTATANDO che tra vari Stati membri della Comunità europea e la Nuova Zelanda sono stati conclusi accordi bilaterali in materia di servizi aerei che contengono disposizioni che si sono rivelate in contrasto con la legislazione della Comunità europea,

CONSTATANDO che la Comunità europea dispone di una competenza esclusiva in relazione a diversi aspetti che possono essere disciplinati dagli accordi bilaterali in materia di servizi aerei conclusi dagli Stati membri della Comunità europea con i paesi terzi,

CONSTATANDO che, in virtù della legislazione della Comunità europea, i vettori aerei della Comunità stabiliti in uno Stato membro hanno il diritto all'accesso non discriminatorio alle rotte aeree fra detto Stato membro e i paesi terzi,

VISTI gli accordi fra la Comunità europea e determinati paesi terzi che prevedono, per i cittadini di tali paesi terzi, la possibilità di acquisire la proprietà di vettori aerei titolari di una licenza rilasciata in conformità con la legislazione della Comunità europea,

RICONOSCENDO che le disposizioni degli accordi bilaterali sui servizi aerei conclusi tra gli Stati membri della Comunità europea e la Nuova Zelanda, che si sono rivelati in contrasto con la legislazione della Comunità europea, devono essere rese integralmente conformi a quest'ultimo, in modo da stabilire una base giuridica valida per la prestazione dei servizi aerei tra la Comunità europea e la Nuova Zelanda e per garantire la continuità di tali servizi aerei,

CONSTATANDO che, con il presente accordo, la Comunità europea non intende accrescere il volume totale del traffico aereo fra la Comunità europea e la Nuova Zelanda, compromettere l'equilibrio fra i vettori aerei comunitari e i vettori aerei della Nuova Zelanda, né modificare le disposizioni dei vigenti accordi bilaterali sui servizi aerei in relazione ai diritti di traffico,

HANNO CONVENUTO QUANTO SEGUE:

*Articolo 1***Disposizioni generali**

1. Ai fini del presente accordo, si intende per «Stati membri» gli Stati membri della Comunità europea; per «parte contraente» una parte contraente del presente accordo; per «parte» la parte contraente del relativo accordo bilaterale in materia di servizi aerei; per «vettore aereo» anche una compagnia aerea; per «territorio della Comunità europea» i territori degli Stati membri ai quali si applica il trattato che istituisce la Comunità europea.
2. In ciascuno degli accordi indicati nell'allegato I, i riferimenti ai cittadini dello Stato membro che è parte di tale accordo si intendono fatti ai cittadini degli Stati membri della Comunità europea.
3. In ciascuno degli accordi indicati nell'allegato I, i riferimenti ai vettori o alle compagnie aeree dello Stato membro che è parte di tale accordo si intendono fatti ai vettori o alle compagnie aeree designati da tale Stato membro.

*Articolo 2***Designazione, autorizzazione e revoca**

1. Le disposizioni di cui ai paragrafi 3 e 4 del presente articolo sostituiscono le corrispondenti disposizioni degli articoli di cui rispettivamente all'allegato II, lettere a) e b), in relazione alla designazione di vettori aerei da parte dello Stato membro interessato, alle autorizzazioni ed ai permessi ad essi rilasciati dalla Nuova Zelanda, nonché al rifiuto, alla revoca, alla sospensione o alla limitazione di tali autorizzazioni o permessi.
2. Le disposizioni di cui ai paragrafi 3 e 4 del presente articolo sostituiscono le corrispondenti disposizioni degli articoli di cui rispettivamente all'allegato II, lettere a) e b), in relazione alla designazione di vettori aerei da parte della Nuova Zelanda, alle autorizzazioni e ai permessi ad essa rilasciati dallo Stato membro interessato, nonché al rifiuto, alla revoca, alla sospensione o alla limitazione di tali autorizzazioni o permessi.

3. Una volta ricevuta tale designazione o le richieste di licenza di esercizio e di permessi tecnici, nelle debite forme e secondo le debite procedure, di uno o dei vettori aerei designati, ciascuna parte, fatti salvi i paragrafi 4 e 5, rilascia gli opportuni permessi e autorizzazioni con tempi procedurali minimi, a condizione che:

a) nel caso di un vettore aereo designato da uno Stato membro:

- i) il vettore sia stabilito, a norma del trattato che istituisce la Comunità europea, nel territorio dello Stato membro che ha proceduto alla designazione e che sia in possesso di una licenza di esercizio valida rilasciata da uno Stato membro ai sensi della legislazione della Comunità europea; e
- ii) lo Stato membro competente per il rilascio del certificato di operatore aereo eserciti e mantenga l'effettivo controllo regolamentare sul vettore aereo e l'autorità aeronautica competente sia chiaramente indicata nella designazione; e
- iii) il vettore aereo abbia la sede principale delle sue attività nel territorio dello Stato membro che gli ha rilasciato la licenza di esercizio; e
- iv) il vettore aereo appartenga direttamente o tramite partecipazione maggioritaria a Stati membri e/o a cittadini di Stati membri e/o ad altri Stati indicati nell'allegato III e/o a cittadini di questi altri Stati, e sia da questi effettivamente controllato;

b) nel caso di un vettore aereo designato dalla Nuova Zelanda:

- i) la Nuova Zelanda eserciti e continui ad esercitare un controllo regolamentare effettivo sul vettore aereo; e
- ii) abbia la sede principale delle sue attività in Nuova Zelanda.

4. Ciascuna parte può rifiutare, revocare, sospendere o limitare la licenza di esercizio o i permessi tecnici rilasciati ad un vettore aereo designato dalla controparte qualora:

a) nel caso di un vettore aereo designato da uno Stato membro:

- i) il vettore aereo non sia stabilito, a norma del trattato che istituisce la Comunità europea, nel territorio dello Stato membro che ha proceduto alla designazione ovvero non sia in possesso di una licenza di esercizio valida rilasciata da uno Stato membro ai sensi della legislazione comunitaria; o
- ii) il controllo regolamentare effettivo del vettore aereo non sia esercitato o non sia mantenuto dallo Stato membro responsabile del rilascio del suo certificato di operatore aereo ovvero se l'autorità aeronautica competente non sia chiaramente indicata nella designazione; o

iii) il vettore aereo non abbia la sede principale delle sue attività nel territorio dello Stato membro che gli ha rilasciato la licenza di esercizio; o

iv) il vettore aereo non appartenga direttamente o tramite partecipazione maggioritaria a Stati membri e/o a cittadini di Stati membri e/o ad altri Stati indicati nell'allegato III e/o a cittadini di questi altri Stati, e non sia da questi effettivamente controllato; o

v) il vettore aereo sia già autorizzato ad operare in forza di un accordo bilaterale concluso tra la Nuova Zelanda e un altro Stato membro e la Nuova Zelanda possa dimostrare che, esercitando i suoi diritti di traffico a norma del presente accordo su una rotta che comprende un punto situato nell'altro Stato membro, il vettore eluderebbe le restrizioni sui diritti di traffico imposte dall'altro accordo; o

vi) il vettore aereo designato sia titolare di un certificato di operatore aereo rilasciato da uno Stato membro col quale non esista alcun accordo bilaterale relativo a servizi aerei fra la Nuova Zelanda e tale Stato membro, e al vettore aereo designato dalla Nuova Zelanda siano stati negati i diritti di traffico aereo verso tale Stato membro;

b) nel caso di un vettore aereo designato dalla Nuova Zelanda:

i) la Nuova Zelanda non continui ad esercitare un controllo regolamentare effettivo sul vettore aereo; o

ii) non abbia la sede principale delle sue attività in Nuova Zelanda.

5. Nell'esercizio dei suoi diritti a norma del paragrafo 4, fatte salve le disposizioni di cui al paragrafo 4, alla lettera a), punti v) e vi), del presente articolo, la Nuova Zelanda non opera discriminazioni tra i vettori aerei degli Stati membri in base alla loro nazionalità.

Articolo 3

Diritti relativi ai controlli regolamentari

1. Le disposizioni di cui al paragrafo 2 del presente articolo integrano gli articoli di cui all'allegato II, lettera c).

2. Se uno Stato membro ha designato un vettore aereo il cui controllo regolamentare è esercitato e mantenuto da un altro Stato membro, i diritti spettanti alla Nuova Zelanda ai sensi delle disposizioni sulla sicurezza contenute nell'accordo fra lo Stato membro che ha designato il vettore aereo e la Nuova Zelanda si applicano parimenti all'adozione, all'esercizio o al mantenimento delle norme di sicurezza da parte di quest'altro Stato membro e per quanto riguarda l'autorizzazione all'esercizio rilasciata a tale vettore aereo.

*Articolo 4***Tassazione del carburante**

1. Le disposizioni di cui al paragrafo 2 del presente articolo integrano le corrispondenti disposizioni degli articoli indicati nell'allegato II, lettera d).
2. Fatta salva ogni altra disposizione contraria, nessuna disposizione degli accordi di cui all'allegato II, lettera d), osta a che gli Stati membri o la Nuova Zelanda impongano, su base non discriminatoria, tasse, prelievi, imposte, diritti o canoni sul carburante fornito sul loro rispettivo territorio per essere utilizzato dagli aeromobili di un vettore aereo designato da uno Stato membro o dalla Nuova Zelanda che operano tra due punti situati nel rispettivo territorio delle parti contraenti.

*Articolo 5***Tariffe**

1. Le disposizioni di cui al paragrafo 2 del presente articolo integrano gli articoli indicati nell'allegato II, lettera e).
2. Le tariffe praticate dal vettore o dai vettori aerei designati dalla Nuova Zelanda in forza di un accordo di cui all'allegato I che contenga una disposizione indicata nell'allegato II, lettera e), per trasporti effettuati interamente nella Comunità europea sono soggette alla legislazione di quest'ultima. La legislazione della Comunità europea è applicata su base non discriminatoria.
3. Le tariffe praticate dai vettori aerei designati dagli Stati membri in forza di un accordo di cui all'allegato I che contenga una disposizione indicata nell'allegato II, lettera e), per trasporti effettuati interamente nel territorio della Nuova Zelanda sono soggette alla legislazione di quest'ultima. La legislazione della Nuova Zelanda è applicata su base non discriminatoria.

*Articolo 6***Allegati dell'accordo**

Gli allegati del presente accordo ne costituiscono parte integrante.

IN FEDE DI CHE i sottoscritti, abilitati a questo fine, hanno firmato il presente accordo.

Fatto a Bruxelles, in duplice esemplare, il ventuno giugno duemilasei, nelle lingue ceca, danese, estone, finlandese, francese, greca, inglese, italiana, lettone, lituana, maltese, neerlandese, polacca, portoghese, slovacca, slovena, spagnola, svedese, tedesca e ungherese. In caso di divergenza, il testo in lingua inglese prevale sulle altre versioni.

*Articolo 7***Revisione o modifica**

Le parti contraenti possono rivedere o modificare il presente accordo in qualsiasi momento mediante reciproco consenso.


*Articolo 8***Entrata in vigore**

1. Il presente accordo entra in vigore alla data in cui le parti contraenti si sono notificate per iscritto l'avvenuto espletamento delle rispettive procedure interne necessarie per la sua entrata in vigore.
2. Fermo restando il paragrafo 1, le parti contraenti convengono di applicare in via provvisoria il presente accordo a decorrere dal primo giorno del mese successivo alla data in cui le parti si sono notificate l'avvenuto espletamento delle procedure necessarie a tal fine.
3. Gli accordi e le altre intese concluse tra Stati membri e la Nuova Zelanda che, alla data della firma del presente accordo, non siano ancora entrati in vigore e non siano applicati in via provvisoria sono elencati nell'allegato I, lettera b). Il presente accordo si applica a tutti questi accordi ed intese alla data della loro entrata in vigore o della loro applicazione provvisoria.


*Articolo 9***Denuncia**

1. La denuncia di uno degli accordi di cui all'allegato I comporta automaticamente l'inefficacia di tutte le disposizioni del presente accordo relative all'accordo in questione.
2. La denuncia di tutti gli accordi di cui all'allegato I comporta automaticamente l'inefficacia delle disposizioni del presente accordo.

Por la Comunidad Europea
 Za Evropské společenství
 For Det Europæiske Fællesskab
 Für die Europäische Gemeinschaft
 Euroopa Ühenduse nimel
 Για την Ευρωπαϊκή Κοινότητα
 For the European Community
 Pour la Communauté européenne
 Per la Comunità europea
 Eiropas Kopienas vārdā
 Europos bendrijos vardu
 Az Európai Közösség részéről
 Ghall-Komunità Ewropea
 Voor de Europese Gemeenschap
 W imieniu Wspólnoty Europejskiej
 Pela Comunidade Europeia
 Za Európske spoločenstvo
 Za Evropsko skupnost
 Euroopan yhteisön puolesta
 För Europeiska gemenskapen

Por Nueva Zelanda
 Za Nový Zéland
 For New Zealand
 Für Neuseeland
 Uus-Meremaa nimel
 Για τη Νέα Ζηλανδία
 For New Zealand
 Pour la Nouvelle-Zélande
 Per la Nuova Zelanda
 Jaunzēlandes vārdā
 Naujosios Zelandijos vardu
 Új-Zéland részéről
 Għan-New Zealand
 Voor Nieuw-Zeeland
 W imieniu Nowej Zelandii
 Pela Nova Zelândia
 Za Nový Zéland
 Za Novo Zelandijo
 Uuden-Seelannin puolesta
 För Nya Zeeland



ALLEGATO I

Elenco degli accordi richiamati all'articolo 1 del presente accordo

- a) Accordi in materia di servizi aerei fra la Nuova Zelanda e Stati membri della Comunità europea conclusi, firmati e/o applicati in via provvisoria alla data della firma del presente accordo
- Accordo tra il governo federale austriaco e il governo della Nuova Zelanda in materia di trasporti aerei, concluso a Vienna il 14 marzo 2002 (di seguito «accordo Nuova Zelanda-Austria»).
 - Accordo tra il governo del Regno del Belgio e il governo della Nuova Zelanda in materia di servizi aerei, concluso a Wellington il 4 giugno 1999 (di seguito «accordo Nuova Zelanda-Belgio»).
 - Accordo tra il Regno di Danimarca e la Nuova Zelanda in materia di servizi aerei, concluso a Wellington il 7 febbraio 2001 (di seguito «accordo Nuova Zelanda-Danimarca»);
integrato dall'accordo di cooperazione tra i paesi scandinavi concernente il Sistema di avioilinee scandinave (Scandinavian Airlines System, SAS), firmato a Wellington il 7 febbraio 2001.
 - Accordo tra il governo della Repubblica francese e il governo della Nuova Zelanda in materia di servizi aerei, concluso a Parigi il 9 novembre 1967 (di seguito «accordo Nuova Zelanda-Francia»);
modificato da ultimo con scambio di note datate 9 agosto 1971.
 - Accordo tra la Repubblica federale di Germania e la Nuova Zelanda in materia di trasporti aerei, firmato a Bonn il 2 novembre 1987, e successive modifiche (di seguito «accordo Nuova Zelanda-Germania»).
 - Accordo tra il governo d'Irlanda e il governo della Nuova Zelanda in materia di servizi aerei, concluso a Dublino il 27 maggio 1999 (di seguito «accordo Nuova Zelanda-Irlanda»).
 - Accordo tra il governo della Nuova Zelanda e il governo della Repubblica italiana in materia di servizi aerei, firmato a Roma nel settembre 2001 (di seguito «accordo Nuova Zelanda-Italia»).
 - Accordo tra il governo del Granducato di Lussemburgo ed il governo della Nuova Zelanda in materia di servizi aerei, concluso a Wellington il 2 novembre 1992 (di seguito «accordo Nuova Zelanda-Lussemburgo»).
 - Progetto di accordo tra il governo della Nuova Zelanda e il governo del Regno dei Paesi Bassi in materia di servizi aerei fra i rispettivi territori e al di là degli stessi, allegato al memorandum d'intesa firmato all'Aia l'11 maggio 1999 (di seguito «progetto di accordo Nuova Zelanda-Paesi Bassi»).
 - Accordo tra il Regno di Spagna e la Nuova Zelanda in materia di trasporti aerei, concluso a Madrid il 6 maggio 2002 (di seguito «accordo Nuova Zelanda-Spagna»).
 - Accordo tra il Regno di Svezia e la Nuova Zelanda in materia di servizi aerei, concluso a Wellington il 7 febbraio 2001 (di seguito «accordo Nuova Zelanda-Svezia»);
integrato dall'accordo di cooperazione tra i paesi scandinavi concernente il Sistema di avioilinee scandinave (Scandinavian Airlines System, SAS), firmato a Wellington il 7 febbraio 2001.
- b) Accordi ed altre intese in materia di servizi aerei siglati o firmati fra la Nuova Zelanda e Stati membri della Comunità europea non ancora entrati in vigore e non applicati in via provvisoria alla data della firma del presente accordo.

ALLEGATO II

Elenco degli articoli facenti parte degli accordi di cui all'allegato I e richiamati negli articoli da 2 a 5 del presente accordo

a) Designazione da parte di uno Stato membro:

- articolo 3 dell'accordo Nuova Zelanda-Austria,
- articolo 4 dell'accordo Nuova Zelanda-Belgio,
- articolo 3 dell'accordo Nuova Zelanda-Danimarca,
- articolo 3 dell'accordo Nuova Zelanda-Germania (*),
- articolo 3 dell'accordo Nuova Zelanda-Irlanda (*),
- articolo 4 dell'accordo Nuova Zelanda-Italia (*),
- articolo 3 dell'accordo Nuova Zelanda-Lussemburgo (*),
- articolo 4 del progetto di accordo Nuova Zelanda-Paesi Bassi (*),
- articolo 3 dell'accordo Nuova Zelanda-Spagna,
- articolo 3 dell'accordo Nuova Zelanda-Svezia.

b) Rifiuto, revoca, sospensione o limitazione di autorizzazioni o permessi:

- articolo 4 dell'accordo Nuova Zelanda-Austria,
- articolo 5 dell'accordo Nuova Zelanda-Belgio,
- articolo 4 dell'accordo Nuova Zelanda-Danimarca,
- articolo 8 dell'accordo Nuova Zelanda-Francia (*),
- articolo 4 dell'accordo Nuova Zelanda-Germania (*),
- articolo 4 dell'accordo Nuova Zelanda-Irlanda (*),
- articolo 5 dell'accordo Nuova Zelanda-Italia (*),
- articolo 4 dell'accordo Nuova Zelanda-Lussemburgo (*),
- articolo 5 del progetto di accordo Nuova Zelanda-Paesi Bassi (*),
- articolo 4 dell'accordo Nuova Zelanda-Spagna,
- articolo 4 dell'accordo Nuova Zelanda-Svezia.

c) Controllo regolamentare:

- articolo 6 dell'accordo Nuova Zelanda-Austria,
- articolo 7 dell'accordo Nuova Zelanda-Belgio,
- articolo 13 dell'accordo Nuova Zelanda-Danimarca,
- articolo 11 bis dell'accordo Nuova Zelanda-Germania,
- articolo 6 dell'accordo Nuova Zelanda-Irlanda,
- articolo 11 dell'accordo Nuova Zelanda-Italia,
- articolo 6 dell'accordo Nuova Zelanda-Lussemburgo,
- articolo 12 del progetto di accordo Nuova Zelanda-Paesi Bassi,
- articolo 11 dell'accordo Nuova Zelanda-Spagna,
- articolo 13 dell'accordo Nuova Zelanda-Svezia.

(*) L'articolo 2, paragrafo 2, del presente accordo non si applica a tali disposizioni.

d) Tassazione del carburante per l'aviazione:

- articolo 7 dell'accordo Nuova Zelanda-Austria,
- articolo 10 dell'accordo Nuova Zelanda-Belgio,
- articolo 5 dell'accordo Nuova Zelanda-Danimarca,
- articolo 6 dell'accordo Nuova Zelanda-Francia,
- articolo 6 dell'accordo Nuova Zelanda-Germania,
- articolo 9 dell'accordo Nuova Zelanda-Irlanda,
- articolo 6 dell'accordo Nuova Zelanda-Italia,
- articolo 8 dell'accordo Nuova Zelanda-Lussemburgo,
- articolo 10 del progetto di accordo Nuova Zelanda-Paesi Bassi,
- articolo 5 dell'accordo Nuova Zelanda-Spagna,
- articolo 5 dell'accordo Nuova Zelanda-Svezia.

e) Tariffe di trasporto all'interno della Comunità europea:

- articolo 11 dell'accordo Nuova Zelanda-Austria,
 - articolo 13 dell'accordo Nuova Zelanda-Belgio,
 - articolo 9 dell'accordo Nuova Zelanda-Danimarca,
 - articolo 10 dell'accordo Nuova Zelanda-Francia,
 - articolo 10 dell'accordo Nuova Zelanda-Germania,
 - articolo 12 dell'accordo Nuova Zelanda-Irlanda,
 - articolo 8 dell'accordo Nuova Zelanda-Italia,
 - articolo 10 dell'accordo Nuova Zelanda-Lussemburgo,
 - articolo 6 del progetto di accordo Nuova Zelanda-Paesi Bassi,
 - articolo 7 dell'accordo Nuova Zelanda-Spagna,
 - articolo 9 dell'accordo Nuova Zelanda-Svezia.
-

*ALLEGATO III***Elenco degli altri Stati di cui all'articolo 2 del presente accordo**

- a) La Repubblica d'Islanda (ai sensi dell'accordo sullo Spazio economico europeo)
 - b) Il Principato del Liechtenstein (ai sensi dell'accordo sullo Spazio economico europeo)
 - c) Il Regno di Norvegia (ai sensi dell'accordo sullo Spazio economico europeo)
 - d) La Confederazione svizzera (ai sensi dell'accordo fra la Comunità europea e la Confederazione svizzera sul trasporto aereo)
-

(Atti adottati a norma del titolo V del trattato sull'Unione europea)

DECISIONE DEL CONSIGLIO

del 21 novembre 2005

relativa alla conclusione dell'accordo tra l'Unione europea e la Repubblica d'Islanda sulle procedure di sicurezza per lo scambio di informazioni classificate

(2006/467/PESC)

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

DECIDE:

Articolo 1

visto il trattato sull'Unione europea, in particolare gli articoli 24 e 38,

L'accordo tra l'Unione europea e la Repubblica d'Islanda sulle procedure di sicurezza per lo scambio di informazioni classificate è approvato a nome dell'Unione europea.

vista la raccomandazione della presidenza,

Il testo dell'accordo è accluso alla presente decisione.

considerando quanto segue:

Articolo 2

(1) Nella riunione del 27 e 28 novembre 2003, il Consiglio ha deciso di autorizzare la presidenza, assistita dal segretario generale/alto rappresentante, ad avviare i negoziati con determinati Stati terzi, a norma degli articoli 24 e 28 del trattato sull'Unione europea, per consentire all'Unione europea di stipulare con ciascuno di essi un accordo sulle procedure di sicurezza per lo scambio di informazioni classificate.

Il presidente del Consiglio è autorizzato a designare la persona abilitata (le persone abilitate) a firmare l'accordo allo scopo di impegnare l'Unione europea.

Articolo 3

La presente decisione ha effetto il giorno dell'adozione.

(2) A seguito di tale autorizzazione ad avviare negoziati, la presidenza, assistita dal segretario generale/alto rappresentante, ha negoziato con la Repubblica d'Islanda un accordo sulle procedure di sicurezza per lo scambio di informazioni classificate.

Articolo 4

La presente decisione è pubblicata nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

(3) Tale accordo dovrebbe essere approvato,

Fatto a Bruxelles, addì 21 novembre 2005.

Per il Consiglio

Il presidente

J. STRAW

TRADUZIONE

ACCORDO

tra la Repubblica d'Islanda e l'Unione europea sulle procedure di sicurezza per lo scambio di informazioni classificate

LA REPUBBLICA D'ISLANDA

da una lato, e

L'UNIONE EUROPEA, di seguito «l'UE», rappresentata dalla presidenza del Consiglio dell'Unione europea,

dall'altro,

di seguito «le parti»,

CONSIDERANDO che la Repubblica d'Islanda e l'UE condividono gli obiettivi di rafforzare in tutti i modi la propria sicurezza e di fornire ai propri cittadini un livello elevato di sicurezza nell'ambito di uno spazio di sicurezza;

CONSIDERANDO che la Repubblica d'Islanda e l'UE convengono che si dovrebbero sviluppare le consultazioni e la cooperazione fra loro su questioni di interesse comune in materia di sicurezza;

CONSIDERANDO che, in questo contesto, esiste pertanto una necessità costante di scambiare informazioni classificate fra la Repubblica d'Islanda e l'UE;

RICONOSCENDO che una consultazione e una cooperazione piene ed efficaci possono richiedere l'accesso alle informazioni classificate e al materiale dell'Islanda e dell'UE, nonché lo scambio di informazioni classificate e del relativo materiale fra la Repubblica d'Islanda e l'UE;

CONSAPEVOLI che tale accesso e lo scambio di informazioni classificate e del relativo materiale richiedono adeguate misure di sicurezza,

HANNO CONVENUTO QUANTO SEGUE:

Articolo 1

Al fine di soddisfare gli obiettivi di rafforzare in tutti i modi la sicurezza di ciascuna delle parti, il presente accordo si applica alle informazioni o al materiale classificati, in qualsiasi forma, forniti dalle parti o tra esse scambiati.

Articolo 2

Ai fini del presente accordo, per informazioni classificate si intende qualunque informazione (ossia conoscenze che possono essere comunicate in qualunque forma) o qualsiasi materiale destinato ad essere protetto dalla divulgazione non autorizzata e che è stato designato a tal fine con una classificazione di sicurezza (di seguito «informazioni classificate»).

Articolo 3

Ai fini del presente accordo, si intende per UE il Consiglio dell'Unione europea (di seguito «il Consiglio»), il segretario generale/alto rappresentante e il segretariato generale del Consiglio, e la Commissione delle Comunità europee (di seguito «la Commissione europea»).

Articolo 4

Ciascuna parte:

- a) protegge e salvaguarda le informazioni classificate contemplate nel presente accordo, fornite dall'altra parte o con essa scambiate;
- b) assicura che le informazioni classificate contemplate nel presente accordo, fornite o scambiate, mantengano le classificazioni di sicurezza attribuite dalla parte fornitrice. La parte ricevente protegge e salvaguarda le informazioni classificate applicando le disposizioni previste nelle proprie norme in materia di sicurezza per le informazioni o il materiale cui è attribuita una classificazione di sicurezza equivalente, come stabilito nelle modalità in materia di sicurezza che saranno adottate ai sensi degli articoli 11 e 12;
- c) si astiene dall'utilizzare le informazioni classificate contemplate nel presente accordo a fini diversi da quelli stabiliti dall'originatore e da quelli per i quali l'informazione è fornita o scambiata;

d) non comunica le informazioni classificate contemplate nel presente accordo a terzi e ad istituzioni o organismi dell'UE diversi da quelli menzionati nell'articolo 3, senza previo consenso dell'originatore.

Articolo 5

1. Le informazioni classificate possono essere divulgate o comunicate, in conformità del principio del controllo dell'originatore, da una parte, «la parte fornitrice», all'altra parte, «la parte ricevente».

2. Per la divulgazione a destinatari diversi dalle parti del presente accordo, la parte ricevente prende una decisione sulla divulgazione o sulla comunicazione di informazioni classificate, previo consenso della parte fornitrice, in conformità del principio del controllo dell'originatore come stabilito nelle sue norme di sicurezza.

3. Nell'attuazione dei paragrafi 1 e 2 non è consentita alcuna trasmissione generica, a meno che le parti non abbiano definito e concordato procedure relative a talune categorie di informazioni, pertinenti alle loro necessità operative.

Articolo 6

Ciascuna delle parti e dei suoi organismi, definiti nell'articolo 3, istituisce un'organizzazione di sicurezza e programmi di sicurezza fondati su principi di base e standard minimi di sicurezza che sono attuati nei sistemi di sicurezza delle parti, da istituire ai sensi degli articoli 11 e 12, per assicurare che alle informazioni classificate contemplate dal presente accordo sia applicato un livello di protezione equivalente.

Articolo 7

1. Le parti si assicurano che tutte le persone della rispettiva organizzazione che, nel compimento delle loro funzioni ufficiali, debbono avere accesso oppure le cui funzioni o mansioni possono consentire l'accesso ad informazioni classificate, fornite o scambiate nell'ambito del presente accordo, siano in possesso di un appropriato nulla osta di sicurezza prima di essere autorizzate ad accedere a tali informazioni.

2. Le procedure per il rilascio del nulla osta di sicurezza sono destinate a determinare se una persona può, in considerazione della sua lealtà, serietà e affidabilità, avere accesso a informazioni classificate.

Articolo 8

Le parti si prestano reciproca assistenza per quanto riguarda la sicurezza delle informazioni classificate contemplate nel presente accordo e le questioni di sicurezza di interesse comune. Le autorità definite nell'articolo 11 svolgono consultazioni e ispezioni reciproche sulla sicurezza per valutare l'efficacia delle

modalità in materia di sicurezza, che rientrano nelle rispettive competenze, da istituire ai sensi degli articoli 11 e 12.

Articolo 9

1. Ai fini del presente accordo:

a) per l'UE:

tutta la corrispondenza è inviata al Consiglio al seguente indirizzo:

Consiglio dell'Unione europea

Chief Registry Officer
Rue de la Loi/Wetstraat, 175
B-1048 Bruxelles;

tutta la corrispondenza è inoltrata dal Chief Registry Officer del Consiglio agli Stati membri e alla Commissione europea, fatto salvo il paragrafo 2;

b) per la Repubblica d'Islanda:

tutta la corrispondenza è indirizzata al Director of the Political Department del ministero degli Affari esteri della Repubblica d'Islanda e trasmessa, se del caso, tramite la missione dell'Islanda presso l'Unione europea, al seguente indirizzo:

Missione dell'Islanda presso l'Unione europea

Registry Officer
Roind Point Schuman 11
B-1040 Bruxelles.

2. In via eccezionale, la corrispondenza proveniente da una parte è accessibile soltanto a funzionari, organi o servizi competenti specifici di quella parte, può, per ragioni operative, essere indirizzata ed essere accessibile soltanto a funzionari, organi o servizi competenti specifici dell'altra parte, specificamente indicati come destinatari, tenendo conto delle loro competenze e conformemente al principio della necessità di sapere. Per quanto riguarda l'UE, questa corrispondenza è inviata attraverso il Chief Registry Officer del Consiglio.

Articolo 10

Il sottosegretario di Stato permanente presso il ministero degli Affari esteri della Repubblica d'Islanda e i segretari generali del Consiglio e della Commissione europea vigilano sull'attuazione del presente accordo.

Articolo 11

Ai fini dell'attuazione del presente accordo:

- 1) Il ministero degli Affari esteri della Repubblica d'Islanda, che agisce a nome del governo della Repubblica d'Islanda e sotto la sua autorità, è responsabile dell'elaborazione delle modalità in materia di sicurezza per la protezione e la salvaguardia delle informazioni classificate fornite alla Repubblica d'Islanda ai sensi del presente accordo.
- 2) L'Ufficio di sicurezza del segretariato generale del Consiglio (di seguito «Ufficio di sicurezza del SGC»), sotto la direzione e a nome del segretario generale del Consiglio, che agisce a nome del Consiglio e sotto la sua autorità, è responsabile dell'elaborazione delle modalità in materia di sicurezza per la protezione e la salvaguardia delle informazioni classificate fornite all'UE ai sensi del presente accordo.
- 3) La direzione «Sicurezza» della Commissione europea, che agisce a nome della Commissione europea e sotto la sua autorità, è responsabile dell'elaborazione delle modalità in materia di sicurezza per la protezione e la salvaguardia delle informazioni classificate fornite o scambiate ai sensi del presente accordo all'interno della Commissione europea e dei suoi locali.

Articolo 12

Le modalità in materia di sicurezza, da definire ai sensi dell'articolo 11 d'intesa fra le tre autorità responsabili della sicurezza in questione, prescrivono gli standard della reciproca protezione della sicurezza per le informazioni classificate contemplate nel presente accordo. Per l'UE tali standard sono soggetti all'approvazione del comitato per la sicurezza del Consiglio.

Articolo 13

Le autorità responsabili della sicurezza definite nell'articolo 11 stabiliscono le procedure da seguire in caso di compromissione, provata o sospetta, delle informazioni classificate contemplate nel presente accordo.

Articolo 14

Prima della fornitura tra le parti di informazioni classificate contemplate nel presente accordo, le autorità responsabili della sicurezza di cui all'articolo 11 devono convenire che la parte ricevente è in grado di proteggere e salvaguardare le informazioni classificate contemplate nel presente accordo in maniera conforme alle modalità da definire ai sensi degli articoli 11 e 12.

Articolo 15

Il presente accordo non impedisce in alcun modo alle parti di concludere altri accordi relativi alla fornitura o allo scambio di informazioni classificate contemplate nel presente accordo, purché non contrastino con le disposizioni del presente accordo.

Articolo 16

Tutte le divergenze tra l'UE e la Repubblica d'Islanda, relative all'interpretazione o all'applicazione del presente accordo sono trattate mediante negoziazione tra le parti.

Articolo 17

1. Il presente accordo entra in vigore il primo giorno del primo mese successivo alla data in cui le parti si sono notificate reciprocamente la conclusione delle procedure necessarie a tal fine.
2. Il presente accordo può essere riesaminato al fine di valutare eventuali modifiche su richiesta di una delle parti.
3. Qualsiasi modifica del presente accordo è apportata solo per iscritto e con l'assenso comune delle parti. Entra in vigore in seguito a notifica reciproca come previsto dal paragrafo 1.

Articolo 18

Il presente accordo può essere denunciato da una parte con notifica per iscritto data all'altra parte. Tale denuncia ha effetto sei mesi dopo il ricevimento della notifica dall'altra parte, ma non riguarda gli obblighi già contratti ai sensi delle disposizioni del presente accordo. In particolare, tutte le informazioni classificate, fornite o scambiate ai sensi del presente accordo, continuano ad essere protette ai sensi delle disposizioni in esso contenute.

IN FEDE DI CHE, i sottoscritti, debitamente abilitati a questo fine, hanno firmato il presente accordo.

Fatto a Lussemburgo, addì dodici giugno duemilasei, in due copie ciascuna in lingua inglese.

Per la Repubblica d'Islanda

Per l'Unione europea

AZIONE COMUNE 2006/468/PESC DEL CONSIGLIO

del 5 luglio 2006

relativa al rinnovo e alla revisione del mandato del Rappresentante speciale dell'Unione europea per il Sudan

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sull'Unione europea, in particolare l'articolo 14, l'articolo 18, paragrafo 5 e l'articolo 23, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

- (1) Il 18 luglio 2005 il Consiglio ha adottato l'azione comune 2005/556/PESC relativa alla nomina di un Rappresentante speciale dell'Unione europea (RSUE) per il Sudan ⁽¹⁾.
- (2) L'Unione europea partecipa attivamente a livello diplomatico e politico fin dall'inizio delle iniziative internazionali agli sforzi intesi a contenere e risolvere la crisi nel Darfur.
- (3) L'Unione europea intende rafforzare il suo ruolo politico in una crisi che coinvolge una moltitudine di attori locali, regionali e internazionali e mantenere la coerenza tra l'assistenza dell'UE alle operazioni di gestione della crisi dirette dall'Unione africana (UA) nel Darfur, da una parte, e le relazioni politiche generali con il Sudan, anche riguardo l'attuazione dell'accordo globale di pace tra il governo del Sudan e il Movimento/Esercito di liberazione del popolo sudanese Sudan People's Liberation Movement/Army (SPLM/A), dall'altra.
- (4) Il 5 maggio 2006 il governo del Sudan e il Movimento/Esercito di liberazione del Sudan (SLM/A) hanno concluso ad Abuja l'accordo di pace per il Darfur. L'UE si impegnerà per la piena e rapida attuazione di tale accordo quale condizione preliminare per una pace e una sicurezza durature e per porre fine alle sofferenze di milioni di persone nel Darfur. Le funzioni dell'RSUE dovrebbero tenere pienamente conto del ruolo dell'UE per quanto riguarda l'attuazione dell'accordo di pace per il Darfur, anche in relazione al dialogo e alla consultazione Darfur-Darfur.
- (5) L'Unione europea ha fornito un'assistenza importante alla missione dell'Unione africana nella regione sudanese del Darfur (AMIS) in termini di supporto alla pianificazione e alla gestione, finanziamento e logistica.
- (6) L'Unione africana ha affermato la necessità di rafforzare in modo significativo la missione AMIS alla luce dei compiti supplementari che essa deve svolgere in relazione all'attuazione dell'accordo di pace per il Darfur, il che implica il potenziamento della missione AMIS in termini di personale militare e di polizia civile supplementare, di logistica e di capacità globale. Il 15 maggio 2006 il Consiglio ha convenuto di prorogare l'azione di sostegno civile-militare dell'Unione europea alla missione dell'Unione africana nella regione sudanese del Darfur. Rimangono pertanto necessari un adeguato impegno poli-

tico con l'Unione africana e il governo del Sudan e una capacità di coordinamento specifica.

- (7) Il 31 marzo 2005 il Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite ha adottato la risoluzione 1593(2005) sulla relazione della Commissione internazionale incaricata dell'inchiesta sulle violazioni del diritto internazionale umanitario e degli strumenti internazionali relativi ai diritti umani commesse nel Darfur.
- (8) L'istituzione di una presenza permanente a Khartoum consentirebbe di rafforzare i contatti dell'RSUE con il governo e i partiti politici sudanesi, il quartier generale dell'AMIS, le Nazioni Unite e le sue agenzie nonché le missioni diplomatiche e di seguire più da vicino le attività del comitato di esame e valutazione e degli altri gruppi di lavoro e commissioni connessi, rafforzando la partecipazione a dette attività. Consentirebbe inoltre di seguire più da vicino la situazione nel Sudan orientale e di mantenere regolari contatti con il Governo del Sudan meridionale e l'SPLM.
- (9) Il mandato dell'RSUE per il Sudan dovrebbe quindi essere riveduto e rinnovato e la sua durata dovrebbe essere allineata a quella dei mandati degli altri RSUE. Di conseguenza, l'azione comune 2005/556/PESC dovrebbe essere abrogata.
- (10) L'RSUE eseguirà il suo mandato nel contesto di una situazione che potrebbe deteriorarsi e compromettere gli obiettivi della PESC contemplati dall'articolo 11 del trattato,

HA ADOTTATO LA PRESENTE AZIONE COMUNE:

Articolo 1

Il mandato del Sig. Pekka HAAVISTO quale Rappresentante speciale dell'Unione europea (RSUE) per il Sudan è rinnovato fino al 28 febbraio 2007.

Articolo 2

Il mandato dell'RSUE si basa sugli obiettivi politici dell'Unione europea in Sudan. Questi includono segnatamente quanto segue:

- a) intraprendere sforzi, nell'ambito della comunità internazionale e a sostegno dell'Unione africana e delle Nazioni Unite, per assistere le parti sudanesi, l'Unione africana e le Nazioni Unite nell'attuazione dell'accordo di pace per il Darfur, facilitare l'attuazione dell'accordo globale di pace e promuovere il dialogo Sud-Sud, tenendo debitamente conto delle ramificazioni regionali connesse e del principio della titolarità africana;

⁽¹⁾ GU L 188 del 20.7.2005, pag. 43.

- b) assicurare il massimo dell'efficacia e della visibilità del contributo dell'UE alla missione dell'Unione africana nella regione sudanese del Darfur (AMIS).

Articolo 3

1. Al fine di raggiungere gli obiettivi politici dell'UE il mandato dell'RSUE consiste nel:

- a) mettersi in collegamento con l'Unione africana, il governo del Sudan, i movimenti armati del Darfur e altre parti sudanesi nonché con le organizzazioni non governative e mantenere una stretta collaborazione con le Nazioni Unite e con gli altri attori internazionali interessati, allo scopo di perseguire gli obiettivi politici dell'UE;
- b) rappresentare l'Unione europea nel dialogo politico Darfur-Darfur, nelle riunioni ad alto livello della commissione congiunta e, se del caso, in occasione di altre riunioni pertinenti;
- c) rappresentare l'Unione, ogniqualvolta sia possibile, nei comitati di esame e valutazione dell'accordo globale di pace e dell'accordo di pace per il Darfur;
- d) seguire l'evoluzione delle discussioni tra il governo del Sudan e il Fronte orientale e rappresentare l'Unione nel quadro di tali discussioni, se richiesto dalle parti e dalla mediazione;
- e) garantire la coerenza tra il contributo dell'UE alla gestione della crisi nel Darfur e le relazioni politiche generali dell'UE con il Sudan;
- f) per quanto riguarda i diritti dell'uomo, compresi i diritti dei bambini e delle donne e la lotta contro l'impunità in Sudan, seguire la situazione e mantenere contatti regolari con le autorità sudanesi, l'Unione africana e le Nazioni Unite, in particolare con l'Alto Commissario per i diritti dell'uomo, gli osservatori dei diritti dell'uomo presenti nella regione e con il procuratore della Corte penale internazionale.

2. Ai fini dell'espletamento del suo mandato l'RSUE tra l'altro:

- a) mantiene una visione globale di tutte le attività dell'UE;
- b) assicura il coordinamento e la coerenza dei contributi dell'UE all'AMIS;
- c) appoggia il processo politico e le attività riguardanti l'attuazione dell'accordo globale di pace e dell'accordo di pace per il Darfur;
- d) vigila e riferisce sul rispetto, ad opera delle parti sudanesi, delle pertinenti risoluzioni del Consiglio di sicurezza delle

Nazioni Unite, in particolare delle risoluzioni 1556(2004), 1564(2004), 1591(2005), 1593(2005) e 1672(2006) e 1679(2006).

Articolo 4

1. L'RSUE è responsabile dell'esecuzione del suo mandato, sotto l'autorità e la direzione operativa del Segretario generale/Alto Rappresentante (SG/AR). L'RSUE è responsabile dinanzi alla Commissione di tutte le spese.

2. Il Comitato politico e di sicurezza (CPS) è un interlocutore privilegiato dell'RSUE e costituisce il principale punto di contatto con il Consiglio. Il CPS fornisce un orientamento strategico e un contributo politico all'RSUE nell'ambito del mandato.

3. L'RSUE riferisce periodicamente al CPS in merito alla situazione nel Darfur e in particolare in merito all'attuazione dell'accordo di pace per il Darfur e dell'assistenza dell'UE all'AMIS nonché sulla situazione del Sudan in generale.

Articolo 5

1. L'importo di riferimento finanziario destinato a coprire le spese connesse con il mandato dell'RSUE nel periodo compreso tra il 18 luglio 2006 e il 28 febbraio 2007 è pari a 1 030 000 EUR.

2. Le spese finanziate dall'importo di cui al paragrafo 1 sono gestite secondo le procedure e le regole applicabili al bilancio dell'Unione europea, salvo che gli eventuali prefinanziamenti non restano di proprietà della Comunità.

3. La gestione delle spese è oggetto di un contratto fra l'RSUE e la Commissione. Le spese sono ammissibili a decorrere dal 18 luglio 2006.

4. La Presidenza, la Commissione e/o gli Stati membri, a seconda dei casi, forniscono il supporto logistico nella regione.

Articolo 6

1. Nei limiti del suo mandato e dei corrispondenti mezzi finanziari messi a disposizione, l'RSUE è responsabile della costituzione della sua squadra, in consultazione con la Presidenza, assistito dall'SG/AR e con la piena associazione della Commissione. L'RSUE comunica la composizione della sua squadra alla Presidenza e alla Commissione.

2. Gli Stati membri e le istituzioni dell'Unione europea possono proporre il comando di personale che operi con l'RSUE. La retribuzione del personale eventualmente distaccato da uno Stato membro o da un'istituzione dell'Unione europea presso l'RSUE è a carico rispettivamente dello Stato membro o dell'istituzione dell'Unione europea in questione.

3. Tutti i posti della categoria A non coperti mediante comando formano opportunamente oggetto di pubblicità da parte del Segretariato generale del Consiglio e sono notificati anche agli Stati membri e alle istituzioni dell'Unione europea al fine di reclutare i candidati più qualificati.

4. I privilegi, le immunità e le altre garanzie necessarie per il compimento e il regolare svolgimento della missione dell'RSUE e del suo personale sono definiti con le parti. Gli Stati membri e la Commissione concedono tutto il sostegno necessario a tale scopo.

Articolo 7

1. Nell'ambito del coordinamento dei contributi dell'UE all'AMIS, l'RSUE è assistito dalla cellula di coordinamento ad hoc stabilita ad Addis Abeba (ufficio dell'RSUE), che opera sotto la sua autorità, come previsto dall'articolo 5, paragrafo 2 dell'azione comune 2005/557/PESC, del 18 luglio 2005, concernente l'azione di sostegno civile-militare dell'Unione europea alla missione dell'Unione africana nella regione sudanese del Darfur ⁽¹⁾.

2. L'ufficio dell'RSUE ad Addis Abeba comprende un consulente politico, un consulente militare ad alto livello e un consulente di polizia.

3. Il consulente di polizia e il consulente militare dell'ufficio dell'RSUE fungono da consulenti dell'RSUE per quanto riguarda, rispettivamente, la componente di polizia e la componente militare dell'azione di sostegno dell'UE di cui al paragrafo 1. In tale veste essi riferiscono all'RSUE.

4. Il consulente di polizia e il consulente militare non ricevono istruzioni dall'RSUE per quanto riguarda la gestione delle spese relative rispettivamente alla componente di polizia e alla componente militare dell'azione di sostegno dell'UE di cui al paragrafo 1. L'RSUE non ha alcuna responsabilità in materia.

5. Un ufficio dell'RSUE è stabilito a Khartoum e comprende un consulente politico e il necessario personale di sostegno amministrativo e logistico. L'ufficio di Khartoum si avvale, se necessario, delle competenze tecniche dell'ufficio dell'RSUE di Addis Abeba per le questioni militari e di polizia.

Articolo 8

Di norma l'RSUE riferisce personalmente all'SG/AR e al CPS e può riferire anche al pertinente gruppo di lavoro. Relazioni scritte vengono trasmesse periodicamente all'SG/AR, al Consiglio e alla Commissione. L'RSUE può riferire al Consiglio «Affari

generali e relazioni esterne» su raccomandazione dell'SG/AR e del CPS.

Articolo 9

Al fine di assicurare la coerenza dell'azione esterna dell'Unione europea, le attività dell'RSUE sono coordinate con quelle dell'SG/AR, della Presidenza e della Commissione. L'RSUE tiene regolarmente informate le missioni degli Stati membri e le delegazioni della Commissione. Vengono mantenuti stretti contatti in loco con la Presidenza, la Commissione e i capi missione, che si adoperano per assistere l'RSUE nell'esecuzione del suo mandato. L'RSUE mantiene stretti contatti anche con gli altri attori internazionali e regionali in loco.

Articolo 10

L'attuazione della presente azione comune e la coerenza della stessa con altri contributi dell'Unione europea nella regione formano oggetto di un riesame periodico. Per la metà di novembre del 2006, l'RSUE presenta all'SG/AR, al Consiglio e alla Commissione una relazione completa sull'esecuzione del suo mandato che funge da base per la valutazione dell'azione comune nell'ambito dei pertinenti gruppi di lavoro e da parte del CPS. Nel quadro delle priorità generali in materia di spiegamento, l'SG/AR formula raccomandazioni al CPS in merito alla decisione del Consiglio relativa al rinnovo, alla modifica o alla revoca del mandato.

Articolo 11

La presente azione comune entra in vigore il giorno della sua adozione. Essa si applica decorrendo dal 18 luglio 2006.

L'azione comune 2005/556/PESC è abrogata con effetto dal 18 luglio 2006.

Articolo 12

La presente azione comune è pubblicata nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Fatto a Bruxelles, il 5 luglio 2006.

Per il Consiglio

La presidente

P. LEHTOMÄKI

⁽¹⁾ GU L 188 del 20.7.2005, pag. 46.